

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso di studio in Educatore Professionale

DEVIANZA ADOLESCENZIALE:

LA MEDIAZIONE EDUCATIVA

TRA MINORE E ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

Prova finale in Psicopatologia dello sviluppo

Relatore:
Prof. Roberto Pani

Presentata da:
Sara Tedeschi

Sessione I

Anno Accademico 2004-2005

INDICE

INTRODUZIONE	1
Capitolo 1. DEVIANZA ADOLESCENZIALE	4
1.1 Definizione di devianza	4
1.2 Basi teoriche della devianza	6
1.3 Fattori di rischio	12
1.4 Il reato nella devianza	16
Capitolo 2 ISTITUZIONI GIUDIZIARIE	21
2.1 Tribunale per i minorenni	21
2.2 Istituto Penale Minorile	27
2.3 Centro di Prima Accoglienza	31
2.4 Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni	40
2.5 Comunità	44
Capitolo 3 L'EDUCATORE PROFESSIONALE	47
3.1 Identità e ambiti di intervento dell'educatore professionale	47
3.2 L'educatore professionale in un Centro di Prima Accoglienza	53
Capitolo 4 LA RELAZIONE	57
4.1 La relazione d'aiuto: definizione e modalità che la caratterizzano	57
4.2 L'empatia, la genuinità, l'accettazione, il confronto, l'immediatezza e l'ascolto attivo	59
4.3 La relazione educatore – ragazzo	62

Capitolo 5	L'ESPERIENZA DIRETTA DEGLI OPERATORI DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	67
5.1	Presentazione del Centro di Prima Accoglienza e Comunità di Bologna	67
5.2	Intervista a chi presta servizio all'interno del Centro di Prima Accoglienza e Comunità	68
5.3	Tabelle riguardanti il Centro di Prima Accoglienza e Comunità	84
	CONCLUSIONI	88
	BIBLIOGRAFIA	91

INTRODUZIONE

Il lavoro che andrò a presentare è nato da un personale interesse verso il mondo dei minori, soprattutto quelli più in difficoltà. Per anni ho lavorato a contatto con i bambini e con gli adolescenti perché l'età evolutiva mi ha sempre affascinata ed interessata, facendo poi maturare in me la convinzione che ci sia ancora tanto da fare perché questi trovino una giusta collocazione e valorizzazione all'interno del tessuto sociale.

Mi sto rendendo conto di vivere in una società dove i giovani sono sempre più soggetti ad eventi che li portano a smarrirsi durante il loro percorso di maturazione; diventa per me quindi necessario studiare e capire le ragioni ed i contesti sociali che conducono i ragazzi ad avere comportamenti devianti.

Bisogna capire veramente quali sono le motivazioni e le situazioni che portano a questo spaesamento, a questo disagio giovanile, e soprattutto occorre anche offrire delle possibilità concrete affinché effettivamente i ragazzi abbiano possibilità di essere attori protagonisti del proprio contesto sociale.

Durante il tirocinio universitario ho avuto la possibilità di collaborare al progetto di un Centro di Aggregazione indirizzato a ragazzi di strada di un quartiere di Bologna molto disagiato. Grazie alle persone con le quali ho lavorato, ho potuto sviluppare maggiormente il mio interesse verso il disagio adolescenziale, che purtroppo a volte si può trasformare in devianza. Durante questa esperienza formativa sono venuta a contatto con una educatrice che opera all'interno dell'Istituto Penitenziario Minorile di Bologna, la quale mi ha portato alla riflessione su questa realtà particolare a me totalmente sconosciuta.

Per riuscire a dare concretezza a pensieri ed interessi così sviluppatisi, ho elaborato questo studio, focalizzando la mia attenzione soprattutto sull'area della devianza adolescenziale e della mediazione educativa che c'è tra minori e Istituzioni giudiziarie.

Nel primo capitolo, ho ritenuto necessario partire prima di tutto dalla definizione del concetto di devianza, intesa come *ogni atto o comportamento*,

anche solo verbale, di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione (De Leo, 1998).

Successivamente ho ripercorso le varie teorie sulla devianza che sono rappresentative dell'evoluzione del pensiero scientifico, nell'ambito delle scienze sociali e mediche a partire dal XVIII sec. ad oggi, che quindi fanno riferimento a modelli interpretativi bio-antropologici, psicodinamici, sociologici e psicosociali. Partendo dalle prime teorie bio-antropologiche nella seconda metà dell'800 di Lombroso (1876), passando dalle teorie della psicoanalisi di Freud (1885), da quelle sociologiche di Durkheim (1947) e Merton (1949), dagli esponenti della Scuola di Chicago come Lemert (1951) e Becker (1963), dalla nascita del Child-Saving- Movement con la realizzazione del primo tribunale dei minorenni (inizio XX sec.), si arriva fino al periodo contemporaneo con Moscoviti (1976) e ai nostri giorni con De Leo (1998).

Dopo aver illustrato le varie posizioni teoriche, è a mio parere rilevante andare ad individuare i principali fattori di rischio della devianza, che possono riguardare la famiglia, il gruppo dei pari e la scuola.

Elemento che gioca un ruolo importante nella devianza, è il reato in quanto rappresenta uno dei problemi più gravi ed allarmanti dei giorni nostri, visto il suo continuo crescendo. Per poter avere una valutazione obiettiva della condotta criminale, è necessaria una visione globale che tenga conto simultaneamente tanto delle cause sociali della criminalità, cioè degli squilibri e delle ingiustizie della società, quanto delle diverse modalità di risposta del singolo individuo.

Si valuteranno anche le caratteristiche di chi commette reati e la tipologia dei reati che vengono commessi.

Nel secondo capitolo, per poter avere una panoramica completa delle Istituzioni giudiziarie operanti sul territorio, ho presentato tutti i servizi e le strutture che riguardano i minori: il Tribunale per i minorenni, l'Istituto Penale Minorile (IPM), il Centro di Prima Accoglienza (CPA), l'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) e infine la Comunità.

Nel terzo capitolo affronterò il ruolo dell'educatore professionale, con la sua identità, con i suoi ambiti di intervento (quello *socio-sanitario*, quello *sociale*, quello di *protezione giuridica* e quello *formativo*) e con i destinatari del suo operato.

Sarà poi trattata con particolare rilievo la figura dell'educatore professionale all'interno del Centro di Prima Accoglienza, essendo il servizio nel quale il rapporto educatore – ragazzo ed educatore – istituzioni giudiziarie sono importanti e molto delicati.

Proprio per l'importanza che ha la relazione in un processo educativo ed in particolare modo la relazione d'aiuto, ho voluto dedicare il quarto capitolo a quelle che sono le modalità, le finalità e i fattori che la determinano, sottolineando poi le dinamiche che avvengono all'interno della relazione educatore-ragazzo.

Lo scopo principale è, mediante il lavoro d'équipe, arrivare a capire la realtà globale del ragazzo, gli schemi interpretativi della realtà e le sue modalità d'interazione con l'esterno.

Nell'ultimo capitolo ho voluto illustrare, attraverso un'intervista fatta ad un agente penitenziario, un'educatrice ed un operatore, quella che è l'esperienza di tutti i giorni all'interno del Centro di Prima Accoglienza di Bologna.

Mi sono concentrata particolarmente su tale servizio ritenendo che in questa sede che possa realmente avvenire la mediazione educativa tra educatore e ragazzo, e tra educatore ed istituzioni giudiziarie.

DEVIANZA ADOLESCENZIALE

1.1 Definizione di devianza

Per devianza s'intende ogni atto o comportamento, anche solo verbale, di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro ad una qualche forma di sanzione. La norma sociale appare divisibile in due elementi costitutivi: l'aspettativa istituzionalizzata, ideali modalità di risposta, e la sanzione, a seguito della violazione dell'aspettativa. Questa norma è determinata dall'uomo e denota un margine o una classe di comportamenti entro i quali rientra la normalità, che confina con la devianza.

La devianza, come la normalità, è soggetta a slittamenti semantici, a mutamenti dovuti ai cambiamenti del costume, delle società, dei contesti politico-territoriale all'interno dei quali ci troviamo a dover distinguere ciò che è deviante da ciò che invece si conforma alla norma. È evidente che ci siano dei territori di confine, ambigui, ove norma e devianza si confondono e si sovrappongono (De Leo, 1998).

La devianza può coincidere (e in passato alcune coincidenze sono state forzate) con la patologia (fisica o mentale: il malato o il folle) e con la criminalità (il ladro, l'assassino), ove l'allontanamento dalla normalità implica l'allontanamento dalla salute o dal rispetto della legalità.

È indubitabile che il concetto di devianza (e il suo simmetrico, la conformità alla norma) si offra ad inferenze paradossali, determinate dal particolare punto d'osservazione.

La devianza, inoltre, implica un dominio attinente alla sfera di volontà (intenzionalità) da parte del soggetto deviante: anche chi è deviante per "colpa", ad esempio il guidatore che guida in stato di ebbrezza, non è esente da considerazioni riguardanti la sua volizione. Per la dottrina penale egli poteva

usare la sua volontà, prima dello stato di ubriachezza, risolvendosi nella scelta di non bere, o di bere però evitando di guidare. La devianza, secondo le leggi di un ordinamento giuridico, implica sempre un contrasto concreto, non astratto, tra due soggetti, il deviante e il controllore delle regole sociali.

Quando ci si appresta ad indagare il fenomeno della devianza adolescenziale e in particolare quella minorile, ci imbattiamo in alcune implicazioni che l'aggettivo "minorile" determina: il problema della punibilità, il problema della distinzione tra devianza minorile e devianza in senso lato. Inoltre, sono quasi esclusivamente gli adulti a stabilire le norme positive, siano esse regole del comportamento in società, leggi civili o penali, codici amministrativi, quelle stesse norme che se violate da un minore comportano la definizione di minore che ha compiuto un atto deviante.

Il minore si trova a non collaborare alla definizione della norma in un modo particolare rispetto alla generale condizione in cui si trovano gli adulti rispetto alle norme cosiddette eterodate. Quasi tutte le norme, infatti, lo sono. Tuttavia in rapporto agli adulti si ritiene, almeno in linea teorica, che essi possano, o almeno abbiano avuto la possibilità, seppure indiretta, di contribuire alla creazione della norma.

Per i minori, questo legame tra il cittadino e la norma, per quanto teorico, non sussiste. Anche nel rapporto normativo per eccellenza tra padre e figlio le regole sono esterne al minore, e non potrebbe essere altrimenti, in quanto la soggezione normativa è caratteristica tipica dell'essere bambini.

Le attenuanti che pervengono dal non essere parte del sistema sociale che ha cooperato alla creazione di un insieme di norme sono tuttavia condizioni rare e che in nessuna circostanza forniscono un lasciapassare valevole in ogni latitudine normativa,

La devianza, e con essa la devianza dei minori, si riflette su una superficie sempre mutevole di condizioni sociali e circostanze storiche: la devianza non ha un volto in sé, ma la sua configurazione c'è data dallo specchio su cui è riflessa.

1.2 Basi teoriche della devianza

Le prospettive teoriche di riferimento del disagio e della devianza minorile sono molteplici e diversificate; esse sono rappresentative dell'evoluzione del pensiero scientifico, nell'ambito delle scienze sociali e mediche a partire dal XVIII sec. ad oggi. Esse fanno riferimento quindi a modelli interpretativi bio-antropologici, psicodinamici, sociologici e psicosociali.

Le prime teorie bio-antropologiche sulla devianza nascono nella seconda metà dell'800 in opposizione alle concezioni illuministiche del libero arbitrio e sono orientate ad un rigoroso determinismo positivisticò. Lombroso (1876) è l'esponente più noto di questa scuola che fonda il proprio metodo sull'osservazione e sulla misurazione antropometria dei singoli individui, attraverso cui è possibile individuare la struttura e le caratteristiche fisiche dominanti del delinquente. Tale scuola tende inoltre a porre al centro dell'attenzione non tanto il reato, ma l'uomo delinquente e la sua pericolosità sociale: in questa prospettiva la pena si trasforma in strumento di difesa sociale e di rieducazione.

La psicoanalisi, pur essendo nata come tecnica terapeutica, ha fornito un quadro di conoscenze attraverso cui è possibile interpretare anche le condotte dei criminali e devianti. Questo in particolare attraverso l'analisi dei processi mentali che si sviluppano tra Es, Io e Super-Io, nel loro interagire con i fattori esterni. Freud (1885) focalizza l'attenzione sul senso di colpa; in particolare legato al "complesso di Edipo", come elemento utile per spiegare determinate condotte devianti. In questa prospettiva il movente della criminalità è il bisogno di punizione in rapporto all'aumento del senso di colpa; risulta problematica l'efficacia della pena che anzi può spingere proprio il criminale verso l'atto proibito.

Melanie Klein (1933) ha ulteriormente approfondito le teorie psicodinamiche, attraverso l'analisi dei bambini piccoli individuando altri elementi che spiegano il comportamento deviante: i bambini che inconsciamente

si aspettano di essere maltrattati si sentono costretti ad essere cattivi e a farsi punire, poiché la punizione, seppur severa, è tranquillizzante a paragone degli attacchi anche omicidi da parte dei genitori, considerati crudeli, che essi si aspettano. Quindi non è l'assenza di coscienza morale che spiega l'atteggiamento delle persone asociali e criminali, ma la severità opprimente del Super-Io.

Altre interpretazioni di tipo psicologico focalizzano l'attenzione sul rapporto tra comportamento del giovane e relazione familiare; una possibile spiegazione della devianza minorile viene così individuata nell'incoerenza degli insegnamenti dei genitori in rapporto alla loro condotta effettiva o nelle contraddizioni tra il modello morale di un genitore e quello dell'altro, o in un comportamento educativo incoerente, troppo indulgente che si alterna con frustrazioni troppo forti. Ulteriori possibili spiegazioni sono legate alla trasmissione, da parte di adulti, di lacune del Super-Io dovute ad atteggiamenti educativi di eccessiva permissività e/o di ostilità e di controllo insistente dei genitori verso il bambino.

John Dollard (1939) e altri si pongono in una prospettiva più ampia andando oltre la dimensione familiare. Pur partendo dall'ipotesi che l'aggressività sembri conseguenza di una frustrazione, si propongono di definire quei fattori di rischio che possono determinare maggiore frustrazione o minore capacità di previsione della punizione. Pur esplicitando il rischio legato all'inadeguatezza dei dati disponibili, tali autori tentano di individuarne le caratteristiche che possono differenziare notevolmente i criminali dagli altri. Si riferiscono a molteplici variabili che vanno dalle condizioni di salute, dal quartiere di abitazione alle condizioni familiari, ecc...

Un'altra prospettiva di interpretazione del fenomeno della devianza è rappresentato dall'approccio sociologico. È necessario innanzi tutto fare riferimento a Durkheim (1947) che vuole sottrarre lo studio della criminalità al dominio della medicina e del positivismo biologico, considerandola un fatto sociale.

In particolare nelle società industrializzate la devianza è il prodotto dell'anomia, cioè la perdita di pregnanza delle norme sociali e quindi esse non controllano più

le attività dei membri della società. Senza la guida di regole chiare, gli individui non possono più trovare il loro posto in società, ed hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di vita.

Merton (1949), riprendendo il concetto di anomia intesa come frattura fra le mete culturali e i mezzi istituzionalizzati presenti in una determinata società, individua una specifica tipologia dei modi di adattamento dell'individuo al sistema sociale. Per lui è deviante quel comportamento che, in una società che prevede per i suoi membri mete strutturate e mezzi adeguati per raggiungerle, non segue i valori condivisi.

È in rapporto ai contributi di questi due autori che si sviluppano altre teorie sociologiche relative alla devianza. Di particolare importanza è il contributo della Scuola di Chicago che, mettendo in discussione il principio del monolitismo culturale, supera il concetto di disorganizzazione sociale per affermare l'esistenza di un pluralismo culturale con norme, valori e atteggiamenti diversi da quelli dominanti; in questa prospettiva la devianza costituisce un aspetto normale della vita sociale.

Altri autori degli anni '50, quali Cohen e Miller (1955), integrando le teorie dell'anomia e della Scuola di Chicago, propongono la teoria della subcultura; questa è la risposta alla frustrazione derivata dal non essere in grado di realizzare determinate mete culturali, o come opportunità illegittime per raggiungerle.

Gli studiosi della Nuova Scuola di Chicago, tra cui Lemert (1951) e Becker (1963), intendono rompere con il metodo positivista spostando il centro dell'interesse sui processi di etichettamento e di attribuzione del carattere di deviante; si pone l'accento sui meccanismi di definizione sociale della devianza, cioè su quei comportamenti che la gente etichetta come tali.

In questa prospettiva assumono particolare rilevanza gli studi relativi al processo dinamico del divenire deviante, alla creazione e all'applicazione delle norme da parte degli organi preposti al controllo sociale.

Sempre in una prospettiva di superamento del metodo positivista, c'è chi pone l'accento sull'esigenza di mantenersi fedele alla natura del fenomeno

studiato entrando dentro al soggetto deviante e al significato che esso dà al suo comportamento. Nell'ottica naturalistica la devianza va intesa come diversità e non come patologia. Non esistono valori alternativi a quelli dominanti, semmai valori clandestini che vengono accentuati in momenti e circostanze non opportuni. Il giovane tende a giustificare se stesso e il proprio comportamento illegale attraverso un insieme di espressioni linguistiche, definite tecniche di neutralizzazione che apprende durante l'interazione con altri adolescenti appartenenti a sottoculture per metà delinquenti e per metà conformiste.

Un'altra interpretazione della devianza minorile fa riferimento all'opera di Platt che concentra la propria attenzione in particolare sui creatori di norme e sulle modalità di individuazione delle stesse. Secondo tale autore il concetto di devianza minorile è stato inventato negli Stati Uniti per risolvere a livello ideologico, contraddizioni determinate dal processo di accumulazione del capitale avvenuto all'inizio del secolo scorso. L'evoluzione delle conoscenze sulla devianza e le sperimentazioni conseguenti sono da collegare alla struttura socio-economica di quel periodo in cui nasce il Child-saving- Movement. Esso si propone di togliere i bambini dall'ambiente sovraffollato, poco sano moralmente e tendenzialmente delinquenziale degli slums della città allo scopo di prevenire e trattare la devianza. L'ideologia dei Child savers favorì una serie di riforme che portarono alla nascita del primo "Tribunale per i minorenni" nello stato dell'Illinois e di diversi riformatori.

Occorre, infine, fare riferimento ad alcune riletture della devianza e del controllo sociale in rapporto ai modelli interpretativi dei sistemi complessi. Lo sviluppo generale della complessità nel nostro sistema sociale implica un aumento della specificità funzionale dei sistemi e diminuzione della loro indipendenza e comporta un progressivo superamento di una concezione patologica della devianza.

Infatti, i sistemi sociali si trasformano continuamente nell'ambito di un processo che lega sinergicamente ordine e disordine, e la devianza attraversa orizzontalmente l'ambito delle interazioni che oscillano fra i due estremi di un

continuum: da quella completamente informale priva di vincoli a quella totalmente precodificata.

Il paradosso della complessità del sistema sociale consiste proprio nella devianza che, esprimendo parte del disordine sistemico, non solo viene tollerata in quote più o meno rilevanti, ma consente al sistema stesso di essere sostenuto.

In questa prospettiva la definizione di normalità si rende molto più flessibile e meno rigidamente determinata, e la devianza tende progressivamente ad una perdita di significato. In ogni caso la dissolvenza teorica del concetto non corrisponde alla sua scomparsa, semmai alla sua trasformazione che sottolinea la rilevanza empirica della condizione di emarginazione sviluppata dalla devianza secondaria.

Sempre nell'ambito di un'ipotesi interpretativa che lega strettamente le forme dell'integrazione, del conflitto e della devianza, nelle società complesse, Crespi rileva più recentemente la centralità del rapporto tra azione e struttura e l'ambivalenza esistente fra necessità di determinatezza e negazione della determinatezza stessa. La struttura rappresenta, infatti, una forma di riduzione della complessità che nasce dal bisogno di determinatezza dei soggetti i quali possono così muoversi più facilmente nel rapporto con l'ambiente naturale; tale struttura tende però progressivamente a cristallizzarsi e ad esprimere la propria inadeguatezza rispetto all'esperienza vissuta. Il rapporto dei soggetti con le strutture sociali non produce mai perfetta integrazione. Quest'ultima, così come la devianza e il conflitto si differenziano e variano a seconda del grado di corrispondenza tra mondo soggettivo interno e mondo sociale esterno, a seconda della presenza nei soggetti di atteggiamenti passivi o attivi, di accettazione delle strutture e dei valori dominanti o di contestazione di essi e del grado di rigidità delle strutture stesse nonché di assolutizzazione-relativizzazione dei valori e delle rappresentazioni dei soggetti.

Un'ulteriore prospettiva di interpretazione del fenomeno della devianza è rappresentato dall'approccio della psicologia sociale. In tale ambito un importante percorso teorico si sviluppa in relazione ai meccanismi di influenza sociale che inizialmente vengono spiegati in termini di suggestione e poi in

rapporto ad un processo di ragionamento del tutto cosciente, fondato sulle informazioni della realtà, teso a rendere conforme il giudizio individuale a quello del gruppo. Si giunge così ad un'interpretazione dell'influenza sociale sempre più orientata al conformismo collegabile quindi con la prospettiva struttural-funzionalista della sociologia.

In quest'ottica le divergenze tra i membri di un gruppo sociale vengono ridotte o escluse. Purtroppo alcuni autori individuano la possibilità che emergano forme di devianza in un gruppo attraverso innovazioni di élite, espresse con il conformismo degli inferiori nei confronti dei superiori.

Moscoviti (1976) reinterpreta così il processo di influenza sociale attraverso un modello interazionista che sposta l'attenzione dai fattori predeterminati al negoziato interindividuale o intergruppo. In quest'ottica anche una minoranza può esercitare la propria influenza sociale attraverso la consistenza diacronica e sincronica dello stile di comportamento.

Pur prevedendo un possibile collegamento tra i concetti di devianza e di innovazione, si tende allora a differenziarli nel senso che la devianza viene definita attraverso lo scarto dalla norma nel quadro di un sistema dato, l'innovazione si esprime nella proposta di un'altra norma ed un altro sistema.

Tale interpretazione consente anche di individuare un nuovo soggetto o gruppo definito minoranza attiva che si differenzia da quello deviante soprattutto in relazione agli obiettivi perseguiti; nel secondo caso i soggetti sono all'interno del socialmente esistente, nel primo caso si collocano nell'ambito di una realtà perseguibile.

1.3 Fattori di rischio

Nella preadolescenza e adolescenza il disagio, il disorientamento, l'incertezza uniti alla necessità di affrontare il proprio cambiamento e quello dell'ambiente nei propri confronti, si riassorbono progressivamente a mano a mano che il ragazzo percorre il suo itinerario formativo, lavora sulla propria costruzione del sé e trova un suo posto in mezzo agli altri. In alcuni casi questa evoluzione si complica con i comportamenti antisociali i quali, nella maggior parte dei casi, rappresentano solo un fenomeno momentaneo, mentre in altri possono provocare la stabilizzazione della devianza.

La nozione di devianza appartiene alla tradizione culturale del funzionalismo che assume l'esistenza di un consenso su un sistema di norme e di regole. La devianza presuppone l'esistenza di un universo normativo e costituisce un atto che viola una norma sociale producendo reazioni e interventi di controllo.

Di fronte ai vari problemi di adattamento che scaturiscono per il continuo interscambio persona-situazione o ambiente, gli individui che non riescono a trovare soluzioni conformi agli schemi previsti dalla cultura del gruppo di appartenenza, o sviluppano un vissuto patologico personale, diventando soggetti portatori di una nevrosi o di una psicosi, o si costruiscono una sorta di sub-cultura con tavole di valori, convinzioni, idealità contrastanti con quelle ufficialmente riconosciute valide dalla società. La delinquenza minorile è una delle modalità con cui il minore esprime un suo interno e più o meno profondo stato di disagio, di insufficiente formazione, di non ancora raggiunto equilibrio personale, uno stato di effettivo disadattamento.

La violazione delle norme è un comportamento molto diffuso negli adolescenti, ma la maggioranza di loro sono trasgressori occasionali. Quello che si può notare è che alcune forme di devianza si manifestano in condizioni di marginalità individuale e sociale; accanto alla marginalità da povertà e a quella della mobilità sociale emergono nuove tipologie di devianza giovanile legate alla spinta al consumismo e al possesso di beni materiali.

Altro elemento da sottolineare è che questo fenomeno non si distribuisce omogeneamente tra le categorie sociali: il rischio di devianza per un ragazzo di basso ceto sociale, residente in città e appartenente a minoranze etniche è molto più alto rispetto a quello di un coetaneo di classe sociale elevato, che abita in zone residenziali e non appartenente a minoranze etniche.

Un fenomeno che riguarda non pochi casi è quello dei “falsi delinquenti”, dove un episodio di irregolarità comportamentale o di commissione di un reato anche se formalmente catalogabile tra i reati gravi, non va assolutamente considerato come sintomo di un disadattamento sociale in atto né tanto meno di una tendenza delinquenziale, ma giudicato soltanto come l’espressione per esempio di una normale crisi adolescenziale (De Leo, 1998).

Nella ricerca di una spiegazione alla devianza minorile, l’ambiente familiare occupa un posto di notevole considerazione, vista la grande influenza che la famiglia esercita nello sviluppo del soggetto e nella sua formazione della personalità, e vista anche la sua funzione di filtro tra il soggetto e la società.

Una delle principali aree di indagine riguarda la carenza e/o assenza di cure materne nella prima infanzia; questa tesi, sostenuta soprattutto dalla psicoanalisi, sottolinea l’importanza della figura materna, della sua presenza stabile e del suo affetto costante come base indispensabile per uno sviluppo positivo psicosociale. Recentemente si è data attenzione anche alla privazione della figura paterna, precedentemente trascurata. Il padre rappresenta un modello normativo di identificazione, è una figura collegata con funzioni sociali e il suo atteggiamento esercita un’influenza sul rapporto madre-bambino e sulla dinamica familiare in genere. Quello che bisogna tenere sempre presente è l’importanza dell’intero sistema famiglia, più che del singolo ruolo; sono le particolari disfunzioni, le carenze familiari e la disorganizzazione che possono creare nel minore la propensione ad atteggiamento devianti.

Aspetti come il rifiuto affettivo o la trascuratezza da parte dei genitori, le privazioni emozionali precoci, la mancanza di affetto, la percezione e consapevolezza del minore di essere poco considerato possono portare ad

atteggiamenti di aggressività, di antisocialità e di disadattamento. Questi atteggiamenti possono essere anche provocati dalla situazione contraria di eccesso di affetto, di super protezione da parte dei genitori, che consiste in una grave forma di immaturità globale della personalità, con tipici complessi di inferiorità e rinuncia a qualsiasi responsabilizzazione, o rotture violente con comportamenti aggressivi.

Gli stili educativi hanno una loro importanza e non sono da considerare elusivamente come fattori isolati in quanto unito all'elemento contesto familiare: lo stile educativo, se non ha applicazione costante e coerente, è una modalità di comunicazione di un disagio della famiglia stessa.

Da tenere in considerazione sono i fattori socio-culturali: ragazzi appartenenti a famiglie di subculture, socialmente svantaggiate, molto deprivate e che vivono in quartieri altamente disorganizzati, sono esposti ad atteggiamenti devianti.

Altro aspetto molto importante nello sviluppo di atteggiamenti devianti, soprattutto nella preadolescenza e adolescenza, è l'appartenenza ad un gruppo dei pari: in esso c'è l'oggetto di identificazione personale. In questo periodo della vita, il gruppo diventa punto di riferimento che spesso si sostituisce ai genitori; all'interno di esso vengono stabiliti norme e ruoli che il ragazzo sceglierà di fare suoi e in difesa di questi attuerà anche comportamenti non socialmente accettati (Palmonari, 1997).

Nel soggetto, se all'interno dei pari avviene una situazione di rifiuto, si può strutturare una sfiducia verso i pari che lo porteranno ad aggregarsi selettivamente con altri soggetti simili a lui. Questo comportamento è da tenere in alta considerazione soprattutto nel caso di bambini con atteggiamenti aggressivi, in quanto si assocerà ad altri coetanei violenti; questo comportamento, soprattutto all'interno della scuola, dà origine al famoso fenomeno del bullismo, mentre tra gli adolescenti può originare delle vere e proprie bande/associazioni a delinquere/gangs.

L'esperienza scolastica si pone in un momento nodale per la costruzione, lo sviluppo e la qualificazione dell'identità personale e sociale dell'adolescente, in grado di influire sulla rappresentazione di Sé e sulle direttive progettuali della

sua esistenza. Le problematiche scolastiche, come gli insuccessi, l'assenteismo fino ad arrivare al drop-out, predispongono l'individuo, anche se non unilateralmente, a comportamenti estremi e socialmente non desiderabili. Sono tre gli aspetti da tenere in considerazione: l'insegnante, con le sue modalità di rapportarsi ai bambini/ragazzi, può favorire od ostacolare l'apertura di questi agli altri e al mondo degli adulti, e l'accettazione o meno da parte sua dei valori in esso rappresentati; il tipo di cultura trasmessa, in relazione alla sua capacità di sviluppare senso critico e iniziativa dei bambini/ragazzi; la struttura della classe può favorire od ostacolare l'apertura del bambino/ragazzo all'altro, permette o no di realizzare anche esperienze extra-scolastiche non dirette dall'adulto nelle quali gli alunni si possono sperimentare nelle relazioni interpersonali. L'Istituzione Scuola ha grande importanza, in quanto agenzia di socializzazione, e al suo interno il soggetto deve ritrovare modelli e valori validi da poter seguire e schemi di interpretazione della realtà.

Dopo l'analisi dei tre principali fattori di rischio per la costruzione della devianza, famiglia, gruppo dei pari e scuola, è da tenere in grande considerazione la centralità del soggetto e dei processi attraverso cui egli percepisce, fa proprie, riempie o svuota di senso le sue esperienze e condizioni di esistenza. È il soggetto stesso che attribuisce significato a quello che gli succede; è il soggetto che costruisce il proprio modello di interpretazione del mondo e di azione nel mondo. È lui con le sue caratteristiche, neurologiche, psicologiche e caratteriali, che determinerà le sue risposte agli stimoli. Questo aspetto è importante per quello che riguarda l'aspetto dell'intenzionalità e del significato dell'azione specifica, soprattutto se deviante.

1.4 Il reato nella devianza

Fra i tanti problemi che oggi sconvolgono la nostra società, quello della criminalità giovanile non è di lieve entità, anzi esso ne rappresenta uno dei più gravi ed allarmanti, in quanto si manifesta in un continuo crescendo ed arriva ad interessare ormai quasi tutti gli aspetti della vita dell'uomo, da quello economico a quello sociale e psicologico.

Non solo per capire, ma anche per analizzare e tentare di dare una soluzione a tale grave problema, è oltremodo necessario possedere una visione globale e, al tempo stesso, priva di preconcetti di quella che è la realtà giovanile, rimanendo comunque consapevoli del cambiamento dei valori unitamente al mutare dei tempi, della cultura e delle persone.

A questo punto diviene necessaria una lettura degli atteggiamenti e delle condotte adottate dai giovani, senza fermarsi sui luoghi comuni e sugli stereotipi. Occorre, d'altra parte, tenere conto del fatto che la velocità con cui s'instaura il mutamento della personalità umana, della cultura storica e biogenetica dell'uomo è assai più lento rispetto a quello della tecnica e dell'organizzazione sociale (De Leo, 1998).

Per affrontare dettagliatamente tutti i problemi inerenti alla criminalità giovanile, è importante una definizione dei termini utili per individuare e definire nel modo più lineare possibile il fenomeno della criminalità minorile, che è sempre più al centro dell'attenzione, dato il numero continuamente crescente di minorenni che, singolarmente o in gruppo, a causa della loro condotta, rientrano in questa problematica.

Ai sensi delle vigenti leggi, si intende per "minore" quell'individuo che non ha ancora compiuto la maggiore età – i diciotto anni – limite che, prima del 1975, era invece fissato a ventuno anni e risulta pertanto imputabile, cioè oggetto di procedimento penale, solamente nel momento in cui diviene autore di reato e solo nella fascia di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, dopo appositi accertamenti.

Per “condotta” si intende tutto quel complesso di atteggiamenti che un individuo assume come propri, in relazione alle varie situazioni in cui si trova ed agli stimoli esterni, cioè ambientali, che si ripercuotono su di esso, provocando delle specifiche ed a volte impreviste reazioni. Bisogna sottolineare, altresì, che siccome i comportamenti di un soggetto risultano essere l’espressione dello status della propria psiche, la condotta dell’uomo viene inevitabilmente dettata dalla strutturazione della propria sfera interiore.

Per “criminalità minorile”, invece, si intende l’insieme dei fatti che portano al reato i giovani nella suddetta fascia di età e per comprendere il significato del concetto di criminalità minorile, inoltre, esso è stato distinto in tre differenti tipologie: vi è una criminalità minorile fisiologica, intesa come una condotta deviante che, nella maggior parte dei casi, è destinata a riassorbirsi con l’ingresso dei giovani nell’età adulta; una criminalità minorile patologica che si concretizza nel momento in cui un minore viene coinvolto nella criminalità organizzata; una criminalità minorile patologica relativa ai minorenni stranieri, residenti nel nostro Paese, che sono indotti al crimine in età precoce molto spesso perché vissuti in contesti di marginalità, conflitti culturali, disadattamento e deprivazione.

Non bisogna, comunque, confondere o unificare il concetto di devianza con quello di criminalità, riservando al primo solamente quelle condotte contrarie all’opinione pubblica.

Uno studio accurato del fenomeno della criminalità giovanile offre spunti di riflessione anche da un punto esclusivamente quantitativo, in quanto può essere distinto in reale ed ufficiale: tale differenziazione viene dettata dalla necessità di prendere inevitabilmente in considerazione il cosiddetto numero oscuro che rappresenta tutti quegli eventi delittuosi non denunciati e di conseguenza non registrati. Le motivazioni che alimentano questo fenomeno sono svariate ed oscillano dal perdono all’occultamento del misfatto perché il reo, per esempio, può appartenere ad una famiglia che ricopre una certa importanza sociale e pertanto interessante a non essere coinvolta in pubblici scandali.

Il numero oscuro si modifica in base alla tipologia del reato: esso diminuisce, per esempio, per la maggior parte di quei reati che, a causa della risonanza sociale o per gli interventi economici correlati, sono più frequentemente denunciati come l'omicidio o il furto d'auto; mentre aumenta nel caso della violenza sessuale, che viene celata o per vergogna o per paura di avanzare una querela. Altra distinzione si deve fare con la criminalità percepita, cioè quella che il singolo cittadino o la collettività ritengono presente sul territorio. Generalmente, soprattutto in Italia, c'è una percezione della criminalità sovrastimata rispetto al dato reale; questo dipende da fattori individuali e sociali, e ciò accade soprattutto nelle zone dove c'è un alto senso di insicurezza (De Leo, 1999).

Un'attenta analisi del fenomeno della criminalità giovanile non può prescindere solamente dall'esame dei fattori che sono alla base di una personalità criminale, ma deve tenere in considerazione anche l'ambiente in cui essa si sviluppa.

Per comprendere la natura delle motivazioni che determinano una condotta criminale nel minore è necessario sia fare ricorso ad un approccio "generalizzato" – rappresentato dalla conoscenza di tutti quei fenomeni legati alla società che influenzano e riguardano contemporaneamente più individui – e/o ad un approccio "individualistico", che ha l'obiettivo di individuare l'esistenza di una soglia di vulnerabilità propria di ogni individuo, cercando di mettere in relazione il proprio essere con le influenze ambientali stabilendo le loro modalità di ricezione, interiorizzazione, sublimazione e/o rifiuto, nonché le reazioni che ne conseguono. Una valutazione obiettiva, dunque, della condotta criminale necessita di una visione globale che tenga conto simultaneamente tanto delle cause sociali della criminalità, cioè degli squilibri e delle ingiustizie della società, quanto delle diverse modalità di risposta del singolo individuo. È chiaro, quindi, come risulterebbe estremamente riduttivo ed errato ritenere la criminalità quale semplice espressione di fattori biologici, innati o acquisiti dall'individuo, in quanto si escluderebbe qualsiasi responsabilità da parte di una società, piena di contraddizioni e ingiustizie: in tale modo, il delinquente risulterebbe solo una vittima, senza che gli venga riconosciuta alcuna responsabilità della scelta e delle

decisioni da assumere per caratterizzare la sua condotta che, d'altro canto, risulterebbe libera da ogni vincolo decisionale personale (Bertolini, 1971).

Per quanto riguarda le cause ambientali o sociali è possibile affermare che la condotta di un individuo non è immune dall'influenza esercitata dalla cultura, dai costumi, dalla religione e dal livello economico della società, soprattutto nel caso del minore che risulta essere un individuo altamente recettivo e sensibile agli stimoli esterni, molto più facilmente influenzabile dell'adulto, dal momento che egli presenta una condizione psico-fisica in piena evoluzione.

L'ambiente socio-culturale, dunque, in cui avviene la maturazione del minore incide notevolmente sulla strutturazione della sua personalità nonché sulla formazione di un eventuale comportamento antisociale. Si è potuto constatare inoltre che, ove l'ambiente socio-culturale sia caratterizzato da un basso livello di istruzione e da precarie condizioni economiche, lo sviluppo della personalità verso una direttiva antisociale del minore è molto più rapido e certo.

Se teniamo conto del fatto che il primo nucleo sociale che accoglie il minore è rappresentato dalla famiglia ben si comprende come difficilmente un minore si comporti nella società diversamente da come gli è stato insegnato dal nucleo familiare.

Il minore che compie atti devianti, infatti, produce un'istintiva reazione negli adulti, ed è sempre l'implicito segno di un punto di osservazione diverso rispetto alla considerazione del medesimo atto compiuto da un adulto.

Volendo fare una fotografia del fenomeno, osservando i suoi attori che risultano dalle statistiche ufficiali prodotte dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, possiamo notare un cambiamento della tipologia di persone all'interno delle carceri: un dato che suscita preoccupazione è l'aumento di minori di anni 14 denunciati- la denuncia è un momento rilevante della risposta sociale e del controllo della devianza minorile, in quanto esprime la propensione delle istituzioni e dell'opinione pubblica a intervenire e a reagire sul fenomeno- e tale aumento ha avuto il suo più evidente picco negli anni '90, affermandosi poi successivamente; quello che appare è l'ingresso precoce nel circuito penale. La preoccupazione è data dal fatto che si tratta di ragazzi, forse meglio definibili

bambini, di quella fascia d'età che nella nostra legislazione non è perseguibile penalmente, ma che può solo incorrere nelle misure di sicurezza quali il riformatorio e la libertà vigilata oppure, in quanto non punibili, non sono addirittura previsti interventi specifici.

Un'ipotesi di questo aumento potrebbe essere legato ad una maggiore sensibilizzazione sociale circa i problemi dei minori e che quindi comportamenti devianti vengano visti e denunciati; potrebbe essersi quindi verificato un atteggiamento più critico e attivo nella segnalazione di episodi delittuosi.

Oltre ad un aumento delle denunce è anche cambiata la qualità della criminalità minorile, cioè si sono aggravati i reati attribuiti ai minori; gli adolescenti, con sempre maggior frequenza, mettono in atto non solo comportamenti devianti in quanto tali, ma si fanno protagonisti di azioni di una certa gravità. L'aumento più consistente si ha tra i reati contro la persona e la famiglia. Tradizionalmente la criminalità minorile è stata caratterizzata da reati contro il patrimonio, oggi invece si rendono protagonisti di lesioni volontarie, omicidi e violenze carnali-sessuali.

Per quel che riguarda gli stranieri, negli ultimi tempi si è notato un notevole incremento della loro presenza nelle carceri o nei Centri di Prima Accoglienza; si tratta di ragazzi provenienti soprattutto dal nord Africa, dall'Est dell'Europa e dai paesi slavi (nomadi), che si rendono protagonisti nella maggioranza dei casi di reati contro il patrimonio e l'economia con furti, scippi e spaccio di stupefacenti; terreno fertile per le loro azioni delittuose sono soprattutto le aree centro-settentrionali.

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

2.1 Tribunale per i minorenni

Il sistema penale minorile rappresenta il risultato di un lungo processo di maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, è andata riconoscendo la specificità della condizione minorile. In conseguenza di ciò la politica penale ha tentato di costruire un sistema differenziato di diritto penale che tende alla tutela di diritti dei minori, primo fra tutti il diritto all'educazione.

Nel corso dei secoli la funzione sociale della pena e, in particolare, le modalità di attuazione del sistema sanzionatorio, sono stati oggetto di numerosi studi da parte della scienza del diritto penale. Tuttavia accade spesso che si affronti il problema della giustizia minorile dando per scontato le questioni che custodiscono le motivazioni storiche, culturali, sociali della specificità di questa giustizia rispetto a quella ordinaria. Il dibattito sociale sulla giustizia dei minori deve allora chiedersi in che momento sia sorta una giustizia separata per i minorenni e per far fronte a quali problemi sociali, dal momento che gli impulsi che l'hanno fatta sorgere sono legati a periodi storici precisi, a specifiche culture e ad una determinata concezione della minore età e della giustizia. È necessario osservare innanzitutto che le istituzioni minorili apparvero per la prima volta in Italia nello stesso periodo in cui in Europa iniziava ad affermarsi il capitalismo, non solo come nuovo modo di produzione ma anche come motore di una profonda trasformazione e riorganizzazione della società.

In questa situazione si deve mettere in evidenza che le nuove istituzioni si proponevano di affrontare in primo luogo il problema dell'aumento di minori abbandonati, vagabondi, incontrollati ed incontrollabili da una società investita da rapide e profonde trasformazioni. In ogni forma di civiltà è sempre stato evidente lo sforzo di appropriazione e di integrazione culturale del bambino e

dell'adolescente da parte della comunità costituita (Battacchi, 1970). L'educazione del minore, conformemente alle norme ed ai valori condivisi dalla maggioranza della popolazione, rappresenta una costante storica ed antropologica che ha come alternativa l'eliminazione dei fanciulli che la comunità non riesce ad integrare.

È così che, nel periodo tra il XVI e il XVII sec., quando per la prima volta sembrò emergere un atteggiamento nuovo nei confronti dell'infanzia, si ebbero anche i primi tentativi di controllo nei confronti di poveri, vagabondi, folli e chiunque altro fosse stato considerato pericoloso per l'ordine pubblico. Contemporaneamente iniziò anche la pratica dell'internamento in istituto dove la disciplina ed il lavoro si ponevano come i due imperativi pedagogici, attraverso i quali rendere ineccepibile la vita di coloro che vi erano internati.

La separazione delle istituzioni penali per minorenni da quella per gli adulti fu motivata dalla consapevolezza che questi due soggetti avevano caratteristiche così diverse da rendere inadeguato il medesimo trattamento sanzionatorio.

Alla metà del XIX secolo, le scienze antropologiche cominciarono a manifestare l'esigenza di riformare la giustizia penale nei confronti dei minori, adattandola alle peculiari caratteristiche di tali soggetti. Nacque, così, in quasi tutti i paesi occidentali, il diritto penale minorile. La caratteristica peculiare di tale diritto è l'essere destinato alla speciale categoria dei soggetti di minore età, soggetti in età evolutiva, nei quali le qualità psico-fisiche e la personalità sono in fase di sviluppo. Per questi motivi tali individui risultano essere più facilmente educabili, ma, allo stesso tempo, più facilmente soggetti ad influssi criminogeni derivanti da trattamenti penali non adeguati. L'autonomia del diritto penale minorile si attua a livello della considerazione della personalità e della tipologia delle conseguenze, mentre la tipologia dei reati è la stessa del diritto penale per adulti (De Leo, 1981).

In Europa l'inizio del XX secolo segnò la nascita dei primi Tribunali per i Minorenni; nel 1895 venne inaugurata la Juvenile Court di Birmingham e nel 1908 tali istituzioni divennero obbligatorie in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda

con il Children Act, con il quale venne abolita quasi del tutto la pena di morte per i minori e stabilito che nessun minore di 16 anni potesse essere condannato al carcere.

Leggi simili vennero promulgate anche in Francia e in Belgio nel 1912 e, dopo il Congresso internazionale del Tribunale per i Minorenni, tenutosi a Parigi nel 1913, giurisdizioni speciali per minorenni furono create anche in Olanda (nel 1921) ed in Germania (leggi del 1922 e 1923).

In Italia, prima degli anni '30, alcune disposizioni erano contenute nel Codice penale del 1859 (34), che stabiliva la piena responsabilità penale solo per i maggiori di 21 anni, mentre i ragazzi tra 14 e 21 usufruivano di una riduzione della pena che, comunque, doveva essere scontata nelle carceri comuni.

I minori di 14 anni, colpevoli di un reato, dovevano essere accolti in apposite Case di custodia o in stabilimenti pubblici di lavoro, ai quali erano destinati anche giovani mendicanti, vagabondi, oziosi, minori di 16 anni.

Con la legge 20 luglio 1934, poi modificata con la legge del 25 luglio 1956, n. 888, furono creati Tribunali per i Minorenni in tutte le principali città, sedi di Corte d'Appello (24 in Italia). Il Tribunale per i minori rappresentò, anche, il risultato delle teorie positivistiche allora imperanti che promossero l'attenuazione del rigore delle misure penali, sostenendo anche la necessità del ricorso all'educazione nei confronti dei minori; nello stesso tempo fu anche un prodotto del regime fascista che, comunque, ne favorì la nascita più per "ragioni di prestigio che di reale presa di coscienza della necessità di promuovere il minore". Ecco come vennero riassunti nel 1934 gli scopi del decreto:

- specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia;
- indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso finalità del riadattamento del minore;
- organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei travati;

-rendere possibile ai minori che delinquirono, o che furono ritenuti semplicemente travati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno possa ad essi opporre la qualifica dei precedenti trascorsi.

Il Tribunale minorile venne istituito quale organo autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, dato il suo organico così diverso e la sua competenza territoriale differenziata e più ampia rispetto a quella del Tribunale ordinario. Si trattò, inoltre, di un organo di decisione specializzato, in relazione alle necessità della condizione minorile.

Il Tribunale è composto da un Consigliere di Corte di appello, presidente, da un giudice di carriera e da un cittadino benemerito all'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia che abbia compiuto il trentesimo anno di età.

Dall'aprile del 1957 vi sono due cittadini benemeriti, invece di uno: un uomo e una donna, nominati per un periodo di tre anni, rinnovabili.

Il Tribunale è quindi composto ora da quattro persone: due giudici di carriera e due giudici "privati", che sono in carica con gli stessi poteri di decisione, in modo che tutti e quattro i componenti del Tribunale hanno il potere di giudicare in merito a fatti e questioni di diritto; quando si raggiunge lo stesso numero di voti viene accolta la decisione più favorevole all'accusato. Ai processi penali sono presenti il Pubblico Ministero e un cancelliere che redige il verbale di tutto il processo. L'accusato deve essere difeso da un avvocato; se non lo avesse, il Tribunale nomina un difensore d'ufficio. Durante il processo sono anche presenti i genitori dell'accusato e gli assistenti sociali giudiziari (art. 6 D.P.R. 444/88).

La giurisdizione territoriale del Tribunale per i Minorenni corrisponde a quella della Corte d'Appello, e la competenza è divisa in tre settori: penale (giudica sui reati commessi da persone che, al momento del fatto, non hanno compiuto i diciotto anni), civile (competenza molto vasta nelle materie elencate nell'art. 38 del codice civile), amministrativo (si occupa del disadattamento del minore applicando misure "rieducative"). Il primo riguarda tutti i minori tra i 14 e i 18 anni che abbiano commesso un'infrazione alla legge penale. Questi

possono formare oggetto di una misura se al momento del fatto avevano la capacità di intendere e di volere. Allo scopo di accettare la sussistenza di tale requisito, speciali ricerche devono essere compiute in ogni procedimento riguardante i minori e indirizzate alla valutazione della intera personalità, attraverso inchieste sociali ed esami psicologici.

Affermata l'imputabilità del minore in relazione al suo grado di sviluppo e di maturazione della sua personalità, il giudice dispone un'ampia discrezionalità nel compiere la pena o nel farla eseguire, potendo applicare il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena. In quest'ultimo caso il giudice, ritenendo di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2, sospende il processo per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione e il minore viene affidato ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte (art. 28 D.P.R. 448/88).

Le pene sono comunque diminuite rispetto a quelle previste dalla legge ordinaria, e, qualora una pena detentiva venga applicata, la liberazione condizionale può sempre e senza limitazioni essere concessa.

Ogni volta che un minore abbia violato la legge penale e sia prosciolto per non aver conseguito, al momento del fatto commesso, la capacità di intendere e di volere, o per concessione del perdono giudiziale o gli sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il Tribunale per i Minorenni è tenuto a valutare se il minore abbia bisogno di una misura rieducativa, attraverso il collocamento in un istituto rieducativo o all'affidamento al servizio sociale giudiziario.

Nella competenza civile il Tribunale per i Minorenni ha il potere di pronunciare la decadenza dei genitori dalla patria potestà. Ha inoltre un potere

importante ai fini della prevenzione della delinquenza minorile: quando la condotta dei genitori sia tale da recare pregiudizio al figlio senza che sia necessario pronunciare la decadenza della patria potestà, il Tribunale può adottare a sua discrezione il provvedimento che ritiene più conveniente nell'interesse del figlio: può disporre l'affidamento al servizio sociale giudiziario oppure ad altri organismi appropriati, così come può prendere provvedimenti che comportino l'allontanamento del minore dalla casa paterna.

Tra le competenze del Tribunale per i Minorenni ha particolare rilevanza quella amministrativa. Essa riguarda in genere tutti i minori di anni 18 che abbiano dato manifeste prove di irregolarità della condotta o di anormalità del carattere. Nei loro confronti il Tribunale, compiuto un esame completo della personalità, dispone seguenti provvedimenti: affidamento al servizio sociale giudiziario per i minorenni, ovvero collocamento in casa di rieducazione od istituto medico-psico-pedagogico. Dove è stato disposto l'affidamento al servizio sociale giudiziario, uno dei componenti del Tribunale stabilisce le modalità della misura, che possono anche comportare l'allontanamento del minore dalla casa paterna ed il suo collocamento presso altra famiglia, in un collegio, in un focolare di semi-libertà, in un pensionato ecc. Tali modalità, rimesse nella loro determinazione alla totale discrezione del giudice, possono riguardare anche la scuola, il lavoro, gli svaghi, la vita in genere del minore durante il tempo dell'affidamento. Esse possono in ogni momento essere modificate e la stessa misura di trattamento adottata può essere all'occorrenza sostituita da un'altra.

Le misure educative hanno durata illimitata; cessano, su ordine del Tribunale, per il conseguimento dello scopo oppure per il raggiungimento della maggiore età. Prima di disporre la definitiva dimissione da un istituto rieducativo il Tribunale può porre il minore in licenza di esperimento, durante la quale il minore rimane affidato al servizio sociale per i minorenni e può essere ospitato in un pensionato giovanile.

L'introduzione del Tribunale per i minorenni segna una svolta decisiva verso la creazione del diritto penale minorile, che viene completato con l'operare

di un organo ad hoc per quei soggetti particolarmente deboli e con caratteristiche del tutto peculiari.

L'esigenza di forme "speciali", attraverso cui deve operare tale Tribunale emergeva chiaramente già dall'art. 11 del R.D.L. 1404 (implicitamente abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 448 del 1988), che stabiliva che "speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale" e ciò "senza alcuna formalità di procedimento quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta". Gli scopi del decreto furono, oltre alla specializzazione del giudice, il riadattamento del minorenne, la prevenzione della delinquenza minorile attraverso la rieducazione dei devianti e il ritorno alla vita sociale dei minori traviati.

2.2 Istituto Penale Minorile

Gli Istituti penali per minorenni ospitano i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che si trovano in custodia cautelare o in espiazione di pena. Ospitano inoltre i "giovani adulti" che hanno commesso reato da minorenni e che, come previsto dalla legislazione italiana, espiano la pena nelle strutture per minorenni fino al compimento del 21° anno di età.

Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 230/00.

Gli I.P.M., 17 centri dislocati in quasi tutte le regioni, hanno il compito di organizzare le attività della struttura nel perseguimento delle seguenti finalità:

- esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- garanzia dei diritti soggettivi dei minori (diritto alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, diritto all'istruzione, al lavoro, alla

socializzazione, alle attività ludiche, diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative per la loro crescita);

- attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso l'ordinato svolgimento della vita comunitaria.

Al perseguimento di tali finalità concorrono i Servizi Minorili e i Servizi di assistenza degli Enti locali, attraverso modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse comunitarie.

L'organizzazione degli IPM è strutturata attraverso alcuni strumenti operativi:

- Gruppo di Programmazione e Verifica, costituito dal direttore e dai coordinatori dell'area tecnica, dell'area amministrativo-contabile e dell'area sicurezza. Lo stesso è deputato alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione e alla verifica delle attività che riguardano la struttura nel suo complesso.
- Divisione in tre aree funzionali:
 1. area tecnico-pedagogica che comprende educatori, consulenti, insegnanti, animatori, istruttori, volontari ecc.;
 2. area sicurezza, coordinata dal responsabile della custodia;
 3. area amministrativo-contabile.
- Organizzazione in gruppi: ogni Istituto è organizzato in gruppi composti da 10-20 ragazzi, ciascuno dei quali è affidato a due educatori che costituiscono i referenti diretti dello stesso e rispondono ad ogni esigenza del minore, individuale e collettiva, sia interna che esterna all'Istituto. Al gruppo sono assegnate anche, in maniera stabile, sei unità di operatori di Polizia Penitenziaria.

Gli IPM devono garantire attività scolastico-professionali e di animazione culturale, sportiva e ricreativa per lo sviluppo, la maturazione e la crescita dei minori in detenzione, garantendo loro un sistema di opportunità formative capaci di soddisfare le loro particolari esigenze, per un impegno complessivo di almeno 6/8 ore al giorno. L'eventuale impossibilità del minore viene contrastata

fornendo spazi di opzione credibile e attrattiva e con un'opera di mediazione. È necessario valorizzare e privilegiare il più possibile tutte le occasioni che consentono momenti di integrazione; tale modalità, infatti, oltre a garantire il coinvolgimento e l'attiva partecipazione, stimola nei minori lo spirito di iniziativa e potenzia il processo che favorisce la crescita dell'autostima. È premura di ciascuna direzione fornire al personale della scuola, della formazione-lavoro e dell'animazione tutti gli strumenti di conoscenza, di integrazione e di valorizzazione della loro collaborazione, attraverso il coinvolgimento nelle attività di programmazione, di verifica e di aggiornamento operativo.

Le attività scolastiche non sono finalizzate esclusivamente al conseguimento del titolo di studio, ma soprattutto sono mirate alla creazione di concrete occasioni di maturazione e di crescita. Gli obiettivi sui quali si pone l'accento sono:

- percorsi didattici proporzionati al tempo di permanenza dei ragazzi in Istituto e collegati ad esperienze concrete;
- grande attenzione alle caratteristiche culturali, subculturali e socio-psicologiche dei ragazzi;
- attività scolastiche realizzate attraverso metodologie e strumenti sperimentali con particolare riguardo a momenti di integrazione con le attività di formazione-lavoro e di tempo libero.

Per quel che riguarda la formazione professionale si deve operare una distinzione tra le attività dirette ai giovani in custodia cautelare, quelle dirette ai minori appellanti o condannati ed infine quelle destinate agli ultradiciottenni.

Per i primi sono previste opportunità di pre-orientamento ed orientamento al lavoro, anche a carico dell'Amministrazione, attraverso la gestione di brevi esperienze di vero e produttivo impegno affidate a cooperative, associazioni, artigiani ecc.

Tali opportunità hanno l'obiettivo di eliminare l'ozio, impegnando i minori in attività di forte credibilità, in reali e concrete situazioni per sperimentare le personali attitudini e potenzialità.

Per i minori condannati o appellanti si dovrà confermare la formazione professionale di competenza regionale formulando proposte organiche alle Regioni con le quali dovranno essere intensificati i contatti e potenziati i livelli di collaborazione. In tale ottica le richieste di istituzione dei corsi andranno sempre ampiamente supportate dai dati e dalle motivazioni che giustificano la scelta dei mestieri o la sostituzione con altre attività più adeguate alle potenzialità dei minori e alle offerte del mercato del lavoro.

Per gli ultradiciottenni saranno individuati percorsi di lavoro produttivo o di apprendistato retribuito nel campo della manutenzione e delle commesse esterne.

Particolare attenzione va posta all'intensificazione e valorizzazione di tutte le iniziative collegate con l'esterno le quali consentono alla struttura un'utile integrazione con la comunità esterna e garantiscono una presa di coscienza da parte della stessa circa il proprio ruolo nei confronti dei minori in difficoltà. In tale ottica vanno favorite e stimolate tutte quelle collaborazioni con i Servizi territoriali, il privato sociale ed il volontariato che garantiscano modelli operativi interistituzionali ed integrati. Nella realizzazione di tale importante percorso verranno promosse occasioni di cooperazione e di intesa con associazioni, enti e volontariato in grado di fornire un ampio potenziamento del sistema delle opportunità.

2.3 Centro di Prima Accoglienza

Il Centro di prima accoglienza (CPA) è introdotto dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 272/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

In particolare, l'art. 8 "Servizi dei centri per la giustizia minorile" prevede che:

“I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

gli uffici di servizio sociale per minorenni;

gli istituti penali per minorenni;

i centri di prima accoglienza;

le comunità;

gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative”.

I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia". La Relazione della Commissione Pomodoro al D.Lgs. 272/1989 spiega brevemente l'operazione legislativa che sta alla base di tale previsione normativa: "con l'art. 8 si è ritenuto nell'ambito della delega, di doversi limitare a determinare di nuovo, alla luce delle nuove competenze, la tipologia dei servizi già previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 888, attraverso una duplice operazione: eliminazione di quelli legati alle attività rieducative e previsione di nuovi servizi solo in riferimento ai nuovi istituti giuridici previsti dal D.P.R. 448/1988. Con il secondo comma il personale tecnico che opera nei servizi viene integrato con l'apporto di diverse professionalità, in aderenza al principio, ormai consolidato, della multidisciplinarietà del minorene.

Il CPA fa parte di una nuova organizzazione dei Servizi minorili dipendenti dai Centri per la giustizia minorile, centri con competenza regionale

dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, corrispondenti agli ex Centri di rieducazione per i minorenni.

Di seguito all'art. 8, l'art. 9 "Centri di prima accoglienza" individua lo scopo istituzionale delle strutture prevedendo che: "I centri di prima accoglienza ospitano, fino all'udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano, altresì, in locali separati, fino all'udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'art. 18-bis comma 4 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari. Essi consentono da un lato di porre immediatamente il minore arrestato di fronte al suo giudice (di qui la previsione della loro costituzione, ove possibile, presso le sedi giudiziarie minorili); dall'altro, caratterizzandosi come strutture non di tipo carcerario, di evitargli - quando possibile - il trauma dell'ingresso e della permanenza, anche breve, in una struttura carceraria. Nell'articolo è contenuta altresì la previsione, in conformità dei suggerimenti formulati dal Consiglio superiore della magistratura, che i centri possano accogliere anche i minori che devono essere accompagnati in una comunità fino alla definizione del procedimento.

Il CPA è, quindi, una piccola struttura dipendente dal Centro di giustizia minorile, dove i minori (dai 14 ai 18 anni) arrestati, fermati o accompagnati in flagranza di reato per i quali non è possibile la consegna ai genitori o agli affidatari, vengono accompagnati dalla polizia o dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica minorile e ospitati fino all'udienza di convalida davanti al GIP che si deve svolgere entro 96 ore dall'avvenuto arresto o fermo, e comunque entro 48 ore dalla remissione degli atti da parte del Procuratore. Si individua, così, lo scopo primario proprio del CPA: ospitare minori arrestati o fermati autori di delitti gravi (cioè "delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni e delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 8, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, il delitto di violenza

carnale" ex art. 23 D.P.R. 448/1988) e minori accompagnati perché autori di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (ex art. 18-bis Accompagnamento a seguito di flagranza), fino all'udienza di convalida, assicurando la loro permanenza senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.

Alle previsioni degli artt. 8 e 9 D.P.R. 448/1988 si dà attuazione con norme secondarie successivamente impartite dal Ministero di grazia e giustizia attraverso:

D.M. 23 ottobre 1989 n. 365065 - Centri per la giustizia minorile -;

D.M. 23 ottobre 1989 n. 365066 - Istituzione Istituti penali per i minorenni, Centri di prima accoglienza, Comunità, Sezioni di semilibertà e Servizi diurni -;

Lettera circolare n. 365072, Ufficio per la giustizia minorile, 21 ottobre 1989 - Organizzazione e gestione dei Centri di prima accoglienza - art. 9 D.Lgs. 272/1989;

Lettera circolare n. 365080, Ufficio per la giustizia minorile, 7 novembre 1989. - Centri di prima accoglienza -.

In particolare, il D.M. 23 ottobre 1989 n. 365066 provvede ad istituire 24 Centri di prima accoglienza in tutte le sedi di Corte d'appello, con esclusione delle sedi di Brescia e Perugia per i cui distretti sono competenti rispettivamente il CPA di Milano e Firenze.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione dei compiti del CPA, si è sviluppato un lavoro preparatorio sia a livello centrale che periferico, che trova la sua sintesi nella Lettera circolare dell'Ufficio per la giustizia minorile n. 365072 del 21 ottobre 1989 secondo la quale, al "Punto 4": " I Centri di Prima Accoglienza:

- assicurano rapporti sistematici con l'autorità giudiziaria procedente, fornendo alla stessa i primi elementi di conoscenza dei minori, della loro situazione personale, familiare e sociale e le prime indicazioni sulle risorse e prospettive delle strutture e servizi territoriali disponibili ad occuparsene o ad accoglierli;

- svolgono nei confronti dei minori arrestati, fermati e accompagnati attività di sostegno e chiarificazione, nonché di assistenza in sede di convalida e giudizio a norma degli artt. 6, 12 e 25 del D.P.R. 448/1988;
- attivano gli altri servizi minorili dell'Amministrazione e quelli del territorio di appartenenza dei minori;
- prendono immediati contatti con le loro famiglie;
- preparano, in modo adeguato, la loro dimissione dal centro o l'eventuale trasferimento ad altri servizi o strutture.
- l'educatore, deve anche seguire il minore all'esterno del CPA dal momento delle sue dimissioni per tutta la durata dell'eventuale misura cautelare.”.

La circolare n. 365072 provvede poi a definire l'organizzazione e la gestione dei CPA, offrendo, da un parte, un quadro di riferimento complessivo valido per tutto il contesto nazionale, e dall'altra, poiché le realtà territoriali si presentano estremamente differenziate rispetto alle variabili dei flussi di utenza, risorse, magistratura, risposta sociale alla devianza, prevedendo connotazioni diversificate nella realizzazione dei servizi nei singoli contesti.

Alla diversa tipologia di minore accolto (arrestato, fermato, accompagnato) devono corrispondere, all'interno del CPA, "locali separati", in particolare due diverse aree, tecnicamente indicate con il termine di area custodita per i minori arrestati o fermati e area assistita per i minori accompagnati, alle quali è assegnato per la vigilanza, rispettivamente, personale di polizia penitenziaria e personale civile.

La scarsità di risorse, sia a livello di strutture sia umane, hanno portato nella prassi ad una gestione comune di situazioni normativamente diverse, con l'accoglienza in un'unica area disponibile sia dei minori arrestati o fermati che dei minori accompagnati.

I criteri a cui ci si è ispirati per attuare il servizio del CPA riportano al suo scopo primario, quello di creare una zona di filtro tra il minore e il carcere. Avvenuto l'arresto o il fermo, l'attesa delle decisioni del giudice sulla libertà personale e sulle eventuali misure cautelari non avviene più in carcere, ma in una

zona neutra, appunto il CPA, che non deve caratterizzarsi come struttura di tipo carcerario. Nel rispetto della previsione normativa, non deve presentare alcun aspetto custodialistico al fine di permettere di instaurare quel rapporto intersoggettivo (tra minore e operatori della struttura) significativo dal punto di vista psico-affettivo per il minore stesso.

Al di là della funzione istituzionale di garantire la permanenza del minore fino all'udienza di convalida, la norma tende ad evitare il fenomeno della cosiddetta punizione anticipata e della detenzione preventiva, mostrando grande attenzione al momento del primo contatto fra il minore e il sistema della giustizia penale, salvo ovviamente il primissimo confronto alla Caserma dei carabinieri o al Commissariato di polizia.

Obiettivo primario è, quindi, quello di evitare l'impatto con la struttura carceraria, ritenuto, soprattutto per i minori alla prima esperienza penale estremamente forte e stigmatizzante, nel rispetto dei principi di minima offensività, deistituzionalizzazione e destigmatizzazione. È per questo che i CPA devono garantire la permanenza del minore senza caratterizzarsi come struttura di tipo carcerario e in nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari. Tuttavia, di fatto, la intrinseca funzione di assicurare che il minore non esca per nessuna ragione e la presenza del personale di polizia penitenziaria modellano il CPA sulle caratteristiche di una struttura carceraria, cosicché tutto dipende dalla diversa organizzazione degli spazi e dalle attività che vi si conducono, oltre che da alcune connotazioni strutturali relative alle difese passive.

Nella realtà, la difficoltà di conciliare il dovere di contenimento del minore, per il suo particolare status di arrestato, con il rispetto della previsione normativa ha portato a situazioni in cui l'impronta educativa ha ceduto facilmente il posto ad un assetto prevalentemente carcerario.

A ciò si deve aggiungere che l'indicazione fornita dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 9, relativa alla allocazione dei CPA esterna agli istituti penitenziari è stata solo parzialmente applicata, essendo molti di questi situati all'interno degli IPM, con l'evidente rischio di un'assimilazione del servizio alla struttura

carceraria. Altresì, il vantaggio pratico ed economico che tale collocazione comporta per l'utilizzo degli spazi, risorse e servizi preesistenti ha accentuato la difficoltà di riconoscere il CPA come servizio autonomo, generando confusione rispetto al principio di contenere i processi di stigmatizzazione deviante.

Di contro, per garantire la celerità dell'udienza di convalida, sempre l'art. 9 comma 2 indica opportuno che il CPA sia istituito ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili, rendendo così più fluido e agevole il rapporto tra il giudice e i servizi.

Quindi, mentre prima della riforma (salvo sporadiche esperienze elaborate dall'Ufficio della giustizia minorile, come punti di osservazione e anticamera del carcere) il minore veniva portato in carcere direttamente dalla polizia giudiziaria che procedeva autonomamente all'arresto o al fermo e, solo successivamente, ne informava il Pubblico ministero, con la riforma, su disposizione del Pubblico ministero, il minore viene condotto al CPA.

Il fine è quello di rendere meno traumatico l'impatto con il sistema penale e di evitare quello con il carcere o con le camere di sicurezza e, allo stesso tempo, quello di fornire all'autorità giudiziaria competente i primi elementi di conoscenza dei minori, della loro situazione personale, familiare e sociale e le prime indicazioni sulle risorse e prospettive delle strutture da attivare nel breve tempo di 96 ore dall'avvenuto arresto o fermo, quale termine previsto per la permanenza al CPA.

Emerge, così, il carattere essenzialmente contenitivo e non educativo del CPA, la sua funzione di filtro, cuscinetto, ma anche di raccolta di informazioni, quali utili elementi di valutazione del ragazzo da fornire al giudice per l'eventuale applicazione dell'art. 19 (Misure cautelari per i minorenni) o dell'art. 32 comma 4 (Provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne) del D.P.R. 448/1988.

È proprio sulla base delle informazioni raccolte durante il tempo di permanenza del minore al CPA che si avvia un percorso che consente di filtrare l'ingresso dei minori nel circuito penitenziario.

Rispetto alle attività che il CPA svolge nei confronti del minore, è necessaria una premessa.

È probabile che il minore arrestato, fermato o accompagnato sappia già che una violazione della legge non lo porterà in carcere, ma in un CPA. È quindi necessario che in questo centro si realizzino alcune condizioni affinché l'azione nei confronti degli ospiti risulti chiara e tempestiva; il ragazzo deve capire ed essere aiutato a capire che non è la minore gravità della risposta a caratterizzare diversamente l'eventuale atto illecito. Così al momento dell'ingresso, gli operatori daranno al ragazzo delle informazioni di carattere generale e, tempestivamente, i membri dell'équipe provvederanno a stabilire con il minore un contatto più approfondito al fine di instaurare un possibile rapporto non solo di collaborazione, ma anche di fiducia.

Le attività e i compiti del CPA, indicati dalla Lettera circolare n. 365072 del 21 ottobre 1989 dell'Ufficio per la giustizia minorile, sono di:

- chiarificazione circa la struttura in cui è stato portato coattivamente, sul tempo della sua permanenza, sul suo primo contatto con la figura del giudice (Giudice delle Indagini Preliminari - GIP -) nel corso dell'udienza di convalida e sui possibili esiti della stessa (in corrispondenza del suo diritto all'informazione);
- sostegno e aiuto a tollerare l'ansia dell'attesa e della novità;
- aiuto nel riflettere sull'azione-reato che ha comportato il suo arresto;
- rinforzo degli aspetti più positivi del suo modo di percepire la realtà e di relazionarsi con gli altri;
- sollecitazione all'assunzione di responsabilità rispetto alle proprie azioni, non soltanto quella deviante ma anche quelle in conformità alle regole;
- assistenza in sede di convalida e giudizio a norma degli artt. 6 (assistenza dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia), 12 (assistenza affettiva e psicologica del genitore o di altra persona idonea indicata dal minore) e 25 del D.P.R. 448/1988.

Il CPA svolge, anche, un compito di mediazione giudiziaria che consiste nel fornire all'autorità giudiziaria competente i primi elementi di conoscenza del

minore relativamente alla sua situazione personale (attività scolastica o lavorativa, interessi, capacità di elaborazione dell'esperienza che lo ha visto coinvolto in un reato), alla sua capacità di proiettarsi in un futuro di costruttivo inserimento sociale e la sua capacità di costruire legami significativi, alla sua situazione familiare, stabilità o instabilità dei legami familiari, eventuale devianza in famiglia, stili educativi genitoriali, attaccamento del minore alle figure parentali o altre forme di identificazione, alla sua situazione sociale, rete amicale e analisi dei modelli di identificazione offerti da tale rete, alla rete dei servizi sociali cui il minore ha accesso nella sua zona e eventuale presenza di associazionismo idoneo alla collaborazione. Si tratta di un insieme di elementi di conoscenza che dovrebbero aiutare il giudice a capire quali aree problematiche della storia del minore possono aver giocato un ruolo importante nel commettere il reato, sia nel senso di motivarlo, sia nel senso dell'assenza di un valido contenitore interno o esterno rispetto al comportamento deviante.

Inoltre, il CPA deve fornire alla stessa autorità giudiziaria, in base ai dati precedentemente raccolti, le prime indicazioni circa il lavoro educativo, psicologico o sociale che sarebbe auspicabile compiere a favore e con il minore. Deve, altresì, offrire indicazioni sulle risorse e prospettive delle strutture e servizi territoriali che sono disponibili ad attivarsi.

Il CPA svolge anche una mediazione sociale con la famiglia: il contatto con la famiglia è quanto mai tempestivo, immediato, al fine di poter convocare almeno uno dei genitori per un colloquio, momento particolare e decisamente delicato. Attraverso il colloquio, l'educatore ha il compito di riportare il genitore, così emotivamente coinvolto nella vicenda penale del figlio, su un piano più realistico, sottolineando la temporaneità dello stato di arresto nonché la valenza educativa del processo penale minorile

Generalmente, all'interno della struttura, il minore può ricevere la visita dei propri genitori, quasi sempre in presenza dell'educatore che ha seguito il caso, al fine di gestire eventuali conflitti tra genitori e figlio, e che, in quella stessa sede, provvederà ad aiutare famiglia e minore a riflettere su questa fase particolarissima della loro storia che segna comunque un cambiamento, li

costringe a pensare a nuove prospettive e ad un confronto con gli organi della giustizia.

Ancora, il CPA attiva gli altri Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia (Ufficio di servizio sociale per i minorenni) nonché i servizi competenti del territorio. Il servizio sociale di zona viene contattato fin da prima dell'udienza di convalida se il minore è già noto a tali servizi. In questo caso, sia che il GIP disponga una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, sia che disponga la remissioni in libertà, tali servizi verranno attivati, nel primo caso dal CPA, nel secondo direttamente dal giudice. La finalità di tale attivazione è la restituzione del minore al suo contesto sociale di appartenenza rispetto al quale il CPA si pone come canale facilitatore.

Il Servizio Sociale dell'Amministrazione della giustizia (tecnicamente indicato con la sigla USSM), invece, viene sempre contattato dall'educatore quando il giudice dispone la misura della permanenza in casa, oppure sin dall'udienza di convalida se il minore è già noto per un precedente arresto al quale è seguita una presa in carico da parte dell'assistente sociale.

Infine, il CPA prepara, in modo adeguato, le dimissioni del minore dal Centro.

Nel caso di custodia cautelare ex art. 23 D.P.R. 448/1988 o di collocamento in comunità ex art. 22 D.P.R. 448/1988 l'educatore del CPA provvede a prendere contatti immediati con l'educatore della struttura (Istituto penale minorile o Comunità) che lo accoglierà, al fine di favorire il passaggio di informazioni attraverso una scheda riepilogativa dei dati raccolti relativi al minore (la cosiddetta Nota informativa o Scheda Minori) oppure attraverso una breve relazione redatta dall'educatore, la stessa relazione consultata e utilizzata dal giudice in sede di udienza di convalida.

Le dimissioni del minore, in questi due casi, avvengono ad opera dell'agente di polizia penitenziaria che, insieme all'educatore, provvede ad accompagnarlo alla struttura indicata nel provvedimento del GIP. Nel caso in cui, invece, il GIP disponga, in sede di udienza di convalida, la misura cautelare delle prescrizioni ex art. 20 D.P.R. 448/1988 o della permanenza in casa ex art. 21 D.P.R.

448/1988, si avrà una presa in carico da parte dell'educatore che ha seguito il minore e sarà lo stesso educatore, al momento delle dimissioni, a consegnare il minore direttamente ai genitori e a continuare a seguirlo per tutta la durata della misura.

2.4 Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni

Nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni (L. n° 1404/34), da quella istitutiva del Servizio Sociale per i Minori (L. n° 1085/62), dall'Ordinamento Penitenziario (L. n° 354/75), dalle Disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni (D.P.R. 448/88) e dalle relative norme di attuazione (D.L.vo 272/89), il Servizio Sociale interviene con piena autonomia tecnico-professionale nell'ambito della competenza penale dei Tribunali per i Minorenni secondo gli orientamenti e le direttive di questo Ufficio, concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile e alla loro attuazione nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni.

Il Servizio Sociale sostiene il minore, la famiglia, il gruppo attraverso un processo di razionale consapevolezza e cambiamento, consentendo loro di sviluppare le proprie risorse personali e familiari e di conoscere, interpretare ed utilizzare quelle istituzionali e comunitarie. A questo scopo l'USSM modula la funzione di aiuto e quella di controllo in relazione alle esigenze educative del minore, alle fasi processuali, ed ai contesti di appartenenza nell'interesse del soggetto e della collettività.

Lo stesso interviene a favore di tutti i minori sottoposti a procedimento penale che, a qualsiasi titolo, si trovano nell'ambito territoriale del Servizio.

Per garantire la continuità di trattamento in relazione al programma operativo attivato, la competenza può essere estesa, anche dopo il 21° anno di età, a tutti quei soggetti in favore dei quali sia stato elaborato il progetto di intervento.

Le attività istituzionali dell'USSM sono individuate in:

- interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di contribuire alla formazione della decisione dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- elaborazione ed attuazione di piani di intervento individualizzati che, attraverso il processo di aiuto, attivino percorsi di crescita e di responsabilizzazione;
- sostegno al minorenne in ogni stato e grado del procedimento penale, inteso sia come attività del servizio finalizzato ad offrire allo stesso elementi di chiarificazione e consapevolezza rispetto alla sua vicenda giudiziaria, sia come trasmissione di conoscenza all'Autorità Giudiziaria per favorire l'adeguatezza della decisione giudiziaria;
- interventi di aiuto, sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in interconnessione con altri Servizi Minorili della Giustizia e del territorio;
- verifica degli interventi in relazione ai piani formulati ed ai risultati ottenuti;
- promozione del processo di responsabilizzazione della famiglia e di sviluppo delle potenzialità in essa presenti;
- promozione e sostegno alle Comunità locali finalizzati alla valorizzazione delle risorse esistenti ed alla loro funzionale organizzazione per la soluzione dei problemi;
- promozione e continuo potenziamento dell'impegno culturale ed organizzativo della comunità locale nei confronti delle problematiche minorili collaborando con i Servizi Sociali dell'Ente Locale, con il privato sociale ed il volontariato per la valorizzazione delle risorse comunitarie e

per la predisposizione di piani di intervento integrato di prevenzione secondaria e terziaria;

- promozione e partecipazione ad attività di studio, di ricerca e di consulenza in merito alla prevenzione della devianza minorile, nonché alla definizione delle politiche sociali locali, a tutela dei diritti dei minori.

Nel perseguimento di tali finalità gli USSM, quali nodi di rete del sistema giustizia, collaborano con gli altri Servizi minorili di cui all'art. 8 D.L.vo 272/89 e con i Servizi territoriali, istituzionali e non, attraverso modalità operative integrate ed interconnesse. Vanno anche potenziati e mantenuti permanentemente attivi e funzionali, i rapporti di collaborazione con la Polizia giudiziaria ed in genere con tutta l'organizzazione della sicurezza pubblica.

In considerazione del mandato istituzionale, della pluridimensionalità dell'intervento del Servizio Sociale, espressa nella simultaneità di azioni rivolte ai minori sottoposti a procedimento penale, ai diversi contesti ed al territorio, il modello di organizzazione dell'USSM deve essere connotato da:

- flessibilità per ridefinire costantemente l'operatività, in relazione all'evoluzione delle problematiche dell'utenza e dei contesti istituzionali e socioculturali di riferimento;
- progettualità nell'individuazione di priorità operative e di adeguate modalità di lavoro integrato;
- valorizzazione delle competenze professionali e delle capacità ed attitudini personali degli operatori;
- circolarità delle informazioni;
- multidisciplinarietà metodologica ed operativa;
- costante interconnessione con la rete dei servizi territoriali.

L'intervento dell'USSM si attua attraverso l'applicazione dei principi, dei metodi e delle tecniche proprie del servizio sociale professionale, utilizzando un approccio interdisciplinare in contesti interistituzionali e multiprofessionali, avvalendosi del contributo di operatori dell'area pedagogica, psicologica, sociologica e criminologia. L'intervento va modulato sulle esigenze inerenti la

specifica fase processuale nella quale si trova il minore, attraverso l'elaborazione ed attuazione di proposte e progetti che rispettino i principi di:

- non interruzione dei processi educativi in atto;
- minima offensività;
- rapida uscita dal circuito penale;
- residualità della detenzione.

Nella predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi nell'ambito dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, il Servizio si avvale dell'importante risorsa costituita dal volontariato (legge quadro dell'11-8-1991 n° 266 e relativo regolamento: D.P.R. 613/94).

Gli obiettivi dell'intervento (ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 e dalla Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 ratificata con legge n. 64 del 15.1.1994) sono:

- offrire al minore elementi di chiarificazione e consapevolezza rispetto alla sua vicenda giudiziaria;
- raccogliere e fornire all'Autorità Giudiziaria elementi di conoscenza sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore;
- elaborare ed attuare il programma di trattamento in collaborazione con gli altri Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia, con i Servizi Territoriali dell'Ente Locale e con il privato sociale, favorendo la partecipazione del minore fin dalla fase iniziale del progetto;
- attivare processi di responsabilizzazione del minore e della famiglia rispetto alla misura, accompagnandoli e sostenendoli durante lo svolgimento della stessa;
- costruire con il minore e il suo ambiente di riferimento un percorso di cambiamento adeguato alle sue necessità e alle sue risorse personali, familiari e ambientali;
- favorire la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato e promuovere opportunità di lavoro socialmente utili;
- favorire l'invio del caso ad altri Servizi.

2.5 Comunità

Le Comunità dell'Amministrazione, pubbliche o autorizzate, sono strutture convenzionate con i Centri per la Giustizia Minorile secondo il D.P.R. 448/88; esse accolgono in prevalenza minori sottoposti al provvedimento di collocamento in comunità per applicazione delle misure cautelari.

Dal quadro di riferimento normativo (D.P.R. 448/88, D.L.vo 272/89 e art. 275 del D.P.R. 447/88) si evincono i presupposti e i criteri per l'applicazione delle misure cautelari che sono sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e sussistenza di esigenze cautelari. Le comunità dell'Amministrazione, nel rispetto dei diritti soggettivi dei minori, rispondono al duplice mandato istituzionale di:

- assicurare l'esecuzione della misura;
- finalizzare l'intervento alla restituzione del minore al contesto sociale di appartenenza al termine della stessa.

Gli obiettivi del servizio sono:

- far acquisire al minore consapevolezza e responsabilizzazione rispetto alla misura restrittiva della libertà personale;
- rilevare le opportunità educative e di socializzazione offerte dal contesto di vita del ragazzo;
- attivare risposte personali, familiari e ambientali del minore, attraverso l'immediato contatto con la famiglia, il coinvolgimento degli altri Servizi Minorili dell'Amministrazione e del territorio di appartenenza del minore;
- predisporre ed avviare un programma educativo calibrato sulle esigenze del minore e sulle sue risorse familiari e sociali;
- fornire utili indicazioni che consentano al giudice di assumere la decisione più rispondente alle esigenze educative del minore;
- attivare un sistema di interconnessione con le risorse del territorio;

- preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l'eventuale invio ad altre misure;
- restituire il minore al contesto sociale di appartenenza.

Caratteristiche del Servizio di Comunità sono:

- tempi medio/brevi di permanenza,
- ridotto spazio alla selezione degli invii,
- attenzione alle esigenze di sostegno e controllo.

In esso sono accolti in prevalenza minori con provvedimento di applicazione dell'art. 22 (D.P.R. 448/88), minori di età superiore ai 15 anni, minori con disturbi psichiatrici, patologie croniche e tossicodipendenti eccezionalmente per il tempo necessario di reperimento di una comunità specializzata nel trattamento di tale utenza, minori sottoposti alle misure di sicurezza (art. 36 D.P.R. 448/88) solo per il tempo necessario alla elaborazione di un progetto individualizzato e per l'invio ad altra struttura idonea.

Può essere comunque valutata la possibilità di inserire il minore nelle Comunità dell'Amministrazione anche in altre diverse ipotesi in cui sia stata disposta dall'Autorità Giudiziaria la misura del collocamento in Comunità, qualora dette Comunità vengano ritenute adeguate alle esigenze del minore. Ogni Comunità potrà predisporre un progetto specifico, a seconda dei bisogni dell'utenza e alle risorse disponibili.

L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

- organizzazione di tipo familiare, che prevede anche la presenza di minorenni non

sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire una conduzione e un clima educativamente significativi. Per questo la struttura edilizia e la sua organizzazione interna devono ispirarsi ai criteri utilizzati per la realizzazione delle civili abitazioni. L'articolazione della struttura deve consentire una vita di relazione equilibrata, che permetta lo svolgimento di

una quotidianità comunitaria ma lasci, allo stesso tempo, la possibilità ai ragazzi di vivere le proprie camere come luoghi “privati”.

Devono quindi essere presenti i seguenti spazi funzionali: zona residenziale notturna, zona residenziale diurna, zona amministrativa, eventuali spazi esterni;

- utilizzazione di operatori professionali psico-educativi qualificati in relazione alle

caratteristiche dell’utenza ospitata, per poter predisporre un programma educativo individuale, curato in accordo con i servizi esterni, attraverso: l’utilizzazione delle informazioni raccolte; la valutazione delle abilità, delle risorse e delle potenzialità del minore; l’utilizzazione delle risorse interne ed esterne alla comunità; l’osservazione partecipata del comportamento, al fine di realizzare un lavoro educativo che si ponga obiettivi di cambiamento concretamente raggiungibili.

Il programma educativo individuale deve essere concordato con il minore e con la famiglia ed ha l’obiettivo di: far acquisire consapevolezza e responsabilizzazione rispetto alla misura restrittiva della libertà personale, assicurare al minore le condizioni per un normale processo di crescita che promuova l’assolvimento dei compiti evolutivi e la responsabilizzazione rispetto alla Comunità sociale; promuovere interventi per modificare il contesto familiare e ambientale in vista del suo rientro. Durante la permanenza in Comunità il minore dovrà essere motivato e sostenuto, si dovranno accrescere le sue competenze a sfruttare le risorse del proprio ambiente di vita e inoltre dovrà essere motivata e attivata la famiglia per sostenere il progetto avviato del figlio.

Operatori dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia possono essere distaccati presso Comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare (art. 10 D.L.vo 272/89).

L'EDUCATORE PROFESSIONALE

3.1 Identità e ambiti di intervento dell'educatore professionale

Sulla figura dell'insegnante nella tradizione pedagogica esiste un'amplissima letteratura, mentre è difficile individuare e descrivere identità, funzioni, ruolo sociale, azione e caratteristiche che dovrebbero connotare la figura di un buon educatore.

Facendo riferimento storico alla società ellenistica, il compito dello schiavo (*pedagogo*) consisteva nell'accompagnare il ragazzo nel tragitto da casa a scuola ed anche in altri luoghi. Lo aiutava ad assolvere gli obblighi scolastici, gli ripeteva la lezione. Inoltre, era incaricato nell'educazione del fanciullo standogli vicino per tutta la giornata, lo iniziava alle buone maniere e alla virtù, gli insegnava a comportarsi nel mondo e nella vita, vigilava sui suoi costumi. A lui era affidata «tutta l'educazione morale». La tutela del pedagogo durava dai sette anni circa, quando il fanciullo entrava in età scolare, sottraendosi alle cure della madre e della nutrice, fino all'adolescenza. Pertanto, lo schiavo era ben più importante del maestro di scuola, che insegnava a leggere e scrivere.

Dagli anni Sessanta ad oggi, la figura dell'educatore finisce per corrispondere a chi si occupa di emarginazione, handicap, devianza, recupero di ragazzi in situazioni difficili. Fino agli anni Sessanta svolgeva ruoli educativi all'interno degli istituti di assistenza. Nell'attuale contesto di società complessa, la sua figura è andata differenziandosi e specializzandosi. Nel significato etimologico tradizionale dell'*ex-ducere*, l'educatore conduce fuori, guida: la sua azione educativa è simile a quella del pastore che, mettendosi alla testa di un gruppo porta fuori, guida e protegge. Invece, l'accompagnamento richiama l'idea dell'educatore che accompagna il bambino, il ragazzo o l'adulto nel

percorso della sua esistenza. Sceglie di accostarsi per un tratto breve o lungo della vita di un altro, di accoglierlo, di mettersi in relazione percorrendo insieme una strada, nel rispetto dei suoi tempi, l'uno accanto all'altro. In un certo senso, l'educatore si mescola al gruppo e cammina insieme ad esso. È evidente che la capacità dell'educatore non si colloca sullo stesso livello utile in un rapporto simmetrico, perché solo la differenza consente di poter accompagnare. È sottesa una concezione della vita come un viaggio, un percorso, un cammino inesplorato per entrambi (educatore e educando), nel corso del quale si condividono le incertezze, le difficoltà della vita, un futuro ignoto. Quest'avventura inedita è occasione di continua trasformazione, crescita interiore della propria umanità; ed in questo tipo di vissuto, maestro e discepolo si ritrovano, in un certo senso, accomunati.

Andando a definire l'intervento dell'educatore professionale, si trovano quattro ambiti nel quale opera: *socio-sanitario*, *sociale*, di *protezione giuridica*, *formativo*.

Destinatari dell'ambito socio-sanitario sono: portatori di handicap, tossicodipendenti e alcolisti; soggetti con disagio mentale. I servizi individuati sono diurni, residenziali, domiciliari (es. centri educativo-occupazionali, servizi per l'inserimento lavorativo, servizi territoriali per l'handicap, SERT, comunità terapeutiche, centri di salute mentale, comunità alloggio ecc.).

Destinatari degli interventi dell'area sociale sono: la popolazione minorile, giovanile, adulta, anziana in prospettiva assistenziale e promozionale. I servizi individuati sono centri di aggregazione, centri sociali, sostegno educativo domiciliare, comunità alloggio, servizi di pronta accoglienza, iniziative collegate a progetti giovani, ecc.

Destinatari degli interventi dell'area di protezione giuridica sono i minori e gli adulti sottoposti a procedimento penale. Per i minori ci si riferisce a: Uffici di Servizio Sociale per i Minori (USSM), Centri di Prima Accoglienza (CPA), Istituti Penali Minorili (IPM), Comunità per minorenni, centri diurni

polifunzionali; per gli adulti ci si riferisce ad istituti di prevenzione e pena nelle loro varie tipologie di utenza e organizzative.

Destinatari degli interventi dell'ambito formativo sono: allievi educatori, educatori in servizio e i servizi: scuole di formazione, università, sedi e agenzie formative.

Questo elenco costituisce una mappa sufficientemente attendibile della presenza attiva dell'educatore professionale nell'ambito di servizi sociali, assistenziali, sanitari, culturali promossi dalle diverse articolazioni dello Stato e da organizzazioni di tipo privatistico e solidaristico. Una mappa in costante aggiornamento perché le emergenze sociali, che con notevole frequenza si manifestano, determinano la necessità di attivare interventi non solo socio-assistenziali e/o sanitari, ma anche educativi.

In tutte queste situazioni e ambiti di intervento, l'educatore professionale, progressivamente, è riuscito a collocarsi portando un contributo specifico, differente da quello di altre figure (assistente sociale, psicologo, medico ecc.), non in contrapposizione o antagonismo, ma in modo complementare ad esso. Il contributo specifico si è orientato sui processi di crescita, di apprendimento, di reinserimento sociale, sulla prevenzione con una rilevante e costante attenzione:

- alla persona nella sua globalità, alla valorizzazione delle risorse e al recupero delle potenzialità;
- allo sviluppo della partecipazione degli individui, dei nuclei familiari, degli ambienti relazionali e comunitari;
- alla dimensione dell'ascolto e al valore di libertà delle persone;
- al dare senso e significato all'esperienza;
- alla mediazione con la realtà di riferimento;
- alla dimensione informale della vita delle persone e dei gruppi sociali.

L'inserimento della figura professionale dell'educatore nei servizi ha portato:

- all'introduzione di elementi di flessibilità all'interno dell'organizzazione dei servizi;

- alla valorizzazione, nell'ambito dell'esercizio della professione, di una logica progettuale, che ha incrementato l'integrazione e la trasversalità tra servizi e l'interconnessione con soggetti esterni ai servizi stessi;
- allo sviluppo di un'attenzione agli aspetti valutativi dei processi e dei risultati.

L'evoluzione di tale figura professionale è stata consistente e rapida. Sino alla fine degli anni sessanta l'educatore (non ancora denominato con il termine «professionale») è stato presente pressoché solo negli istituti: perlopiù si trattava di personale religioso o volontario. Oltre tutto non esisteva un percorso formativo di base per svolgere tale funzione, ad esclusione della scuola del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nel corso del periodo 1960-1995 è fortemente cresciuto il numero di chi svolge professionalmente la funzione educativa in contesti extrascolastici ed è, contemporaneamente, cresciuto l'impegno per il riconoscimento e la legittimazione della professionalità e della sua formazione di base.

Nel 1983 una Commissione Nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, riconosceva la rilevanza della figura dell'educatore professionale per il sistema dei servizi sociali e sanitari ed auspicava una sua legittimazione con la conseguente definizione ed articolazione del piano di studi di base e dei processi di ingresso nel mondo del lavoro.

In questo momento sono circa una settantina le scuole di formazione attivate da Università (scuole dirette a fini speciali) e da Regioni (scuole regionali gestite da enti locali, da ASL e da enti privati convenzionati), distribuite in modo non omogeneo sul territorio nazionale.

Lo sviluppo quantitativo e qualitativo della figura dell'educatore è avvenuto in un periodo caratterizzato da forti riforme nel sistema dei servizi, passato progressivamente da una concezione assistenzialistica e custodialistica ad una concezione di promozione sociale, prevenzione ed integrazione sociosanitaria nella prospettiva della deistituzionalizzazione e della territorialità.

A fronte di una prospettiva, sempre più presente nel dibattito culturale, che vede nell'educatore professionale un possibile tutore dei diritti sociali (salute, gioco,

tempo libero, socializzazione, crescita), si pone l'esigenza di definire il percorso e le condizioni necessarie per far sì che ciò possa avvenire. Tale percorso appare, oggi, piuttosto accidentato e difficile in considerazione del fatto che, tuttora, l'educatore non riesce a tutelare i propri diritti.

Allo sviluppo professionale (metodologico e tecnico) già avvenuto deve ora seguire, come per altre professioni sociali, un serio lavoro di costruzione di un codice deontologico per poter rispondere non solo alle domande relative al «cosa» e al «come» ma anche alle domande relative al «perché», al fine di delineare i limiti e i confini al di là dei quali un'azione educativa diviene eticamente incongrua da un punto di vista professionale.

Tutto ciò dovrà portare gli educatori a un consistente approfondimento sul piano dei valori e dei principi che orientano l'azione e i comportamenti professionali al fine di offrire servizi nel pieno rispetto di se stessi, dell'utente, delle caratteristiche sociali e culturali del contesto territoriale in cui l'azione si svolge. Queste considerazioni rilanciano in modo rilevante l'esigenza di una seria riflessione sulla figura dell'educatore: sul perché egli debba esistere, per chi, per quali bisogni, per quale modello di lavoro sociale, per quale sistema dei servizi, per quale futuro impiego (ambiti, soggetti e contesti organizzativi).

La relazione e la progettualità spesso sono individuate come le caratteristiche distintive dell'educatore, ma, ad un'attenta analisi, è possibile riconoscere come tali competenze siano trasversali e presenti in diverse figure professionali che operano nell'ambito dei servizi alla persona: ciò dà luogo all'emergere di aree di confine comuni di non facile distinzione. A proposito di questo rilievo, gli elementi specifici della professionalità dell'educatore sono identificati in alcuni aspetti della relazione e della progettualità.

Per quanto riguarda la relazione educativa, si tratta in particolare della condivisione della vita quotidiana, al fine di permettere il recupero e la valorizzazione educativa dei significati delle attività di routine, l'utilizzazione di imprevisti e incertezze, l'interpretazione e l'elaborazione degli eventi; della stimolazione e valorizzazione delle risorse personali e del contesto familiare dei

soggetti, oltre che di quelle del territorio; dell'attivazione di processi di cambiamento nella prospettiva di una costruzione della comunità locale, in un'ottica preventiva e promozionale da un lato, compensatoria e integrativa, dall'altro.

Nella relazione educativa la dinamica progettuale accomuna i due soggetti coinvolti: il cammino è comune, proprio in virtù di quella caratteristica qualità professionale, che deriva dalla quotidianità come costruzione di significati umani e psicologici, che legano insieme educatore e educando (soggetto in formazione). La quotidianità diventa quindi la caratteristica che differenzia e definisce, anche dal punto di vista metodologico, un progetto avente contenuti e valenza educativa da altri interventi, nei termini di unitarietà e globalità dell'intervento.

Nella pratica quotidiana l'educatore dovrebbe, in ragione di tali elementi specifici:

- valorizzare il proprio sé (personale, professionale e sociale) con la consapevolezza e la disponibilità a vivere i rischi connessi ai limiti della propria condizione spazio temporale, definita anche in base all'età e al sesso;
- produrre e garantire processi di sostegno, di tutela e orientamento;
- acquisire e attivare metodologie e tecniche a valenza educativa e pedagogica;
- essere attento alle dimensioni della negoziazione e della mediazione tra le esigenze dei diversi soggetti coinvolti e dei diversi contesti interessati.

A fronte dell'assenza di una disciplina dell'educatore professionale, va riconosciuto che in questi anni molteplici sono le idee espresse a tal proposito, così come molti sono i tentativi realizzati per giungere al riconoscimento della figura dell'educatore. I riferimenti più indicativi sono contenuti in documenti e normative, elaborati in sedi diverse:

- il documento della Commissione interministeriale e interregionale costituita presso il Ministero dell'Interno nel 1983;

- il profilo professionale individuato dall'Associazione internazionale degli educatori (Aieji);
- il profilo professionale individuato dal Comitato europeo dei Centri di formazione per educatori;
- la proposta di profilo elaborata dall'Associazione nazionale degli educatori (Anep) nel 1994;
- la proposta di legge di iniziativa parlamentare (Gianotti ed altri, n. 114) del 1994;
- la proposta di legge elaborata dall'Associazione italiana delle scuole per educatori professionali (Aisep) del 1995;
- le normative di istituzione del profilo e del percorso formativo dell'educatore professionale di alcune Regioni (con particolare riferimento a quella della Regione Lombardia).

In merito ai contenuti dei profili sopra richiamati particolare attenzione deve essere posta affinché, come accade in talune delle proposte indicate, non si accentuino aspetti di professionalità prevalentemente nel settore sanitario, ma vengano invece valorizzate quelle competenze finalizzate alla promozione del benessere individuale e collettivo, per permettere all'educatore, in analogia con altre professioni del sociale, di essere impegnato anche nella tutela e sviluppo dei diritti delle persone.

3.2 L'educatore professionale in un Centro di Prima Accoglienza

Dopo aver presentato in modo generale la figura dell'educatore professionale, ora vorrei concentrarmi sul lavoro di questo operatore all'interno del Centro di Prima Accoglienza, servizio esclusivamente attivato per i minori, nel quale avviene la mediazione giudiziaria per capire effettivamente le problematiche dei ragazzi.

L'impostazione del processo penale minorile richiede al sistema dei servizi un grosso impegno sul piano organizzativo e metodologico per individuare modalità operative dinamiche conformi ai principi ispiratori della normativa.

Per rispondere a tale esigenza, l'educatore deve svolgere un ruolo articolato e complesso che richiede capacità e competenze a diversi livelli, che vanno dalla gestione del rapporto con il minore alla interazione con le altre figure professionali dell'équipe, dal collegamento con gli altri servizi del territorio alle funzioni organizzative di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. A ciò si aggiunge la natura relazionale-sistemica del processo che lo vede strutturato su forti livelli di comunicazione ed interazione tra i servizi che intervengono nei vari momenti dell'iter giudiziario.

In particolare, all'educatore del CPA è richiesta una specifica competenza comunicativa verso:

- il minore, per costruire un contesto di rapporto adeguato e pertinente al suo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, nonché per cogliere, decodificare ed utilizzare i suoi messaggi ed i suoi segnali;
- la famiglia, per conoscerne il sistema, cercare forme di alleanza e collaborazione e per utilizzarla e valorizzarla come risorsa dell'intervento;
- la magistratura, affinché le scelte e le azioni dei giudici e degli operatori si muovano entro cornici coerenti e secondo obiettivi comuni;
- i vari servizi del territorio per gestire e definire i termini della collaborazione nell'ottica di garantire al minore un percorso articolato e coerente.

È inoltre richiesta una forte competenza interpretativa per adattare gli obiettivi e i significati della normativa alla specificità dei casi, ai vincoli ambientali e al sistema dei servizi. Il suo compito è quello di interpretare, attraverso criteri metodologici predefiniti, i fatti accaduti e valutare le risorse esistenti perché il soggetto possa avere delle possibilità per ricomporre e riprendere il proprio cammino nella realizzazione di un progetto educativo.

Un primo criterio metodologico è quello attinente la dimensione conoscitiva del contesto in cui si opera.

Gli artt. 1 e 9 D.P.R. 448/88 indicano i parametri a cui devono attenersi tutti i soggetti che intervengono nella vicenda giudiziaria del minore: la personalità del soggetto, le sue esigenze educative, le condizioni e le risorse dei suoi sistemi di vita.

Investire adeguatamente su questo livello è una premessa fondamentale per garantire la validità e l'efficacia delle tappe successive dell'intervento educativo.

Un secondo criterio riguarda la dimensione di analisi della domanda e dei contesti, che richiede un approfondimento di questi ultimi con le loro caratteristiche organizzative, relazionali e simboliche. Gli operatori dei Servizi minorili si muovono all'interno di uno scenario complesso ed articolato che richiede uno sforzo ed un'attenzione continua per cogliere e ridefinire la situazione in cui si sta intervenendo. In quest'ottica, l'assegnazione di un caso all'educatore del CPA avviene, sulla base di una divisione per zone, allo scopo di favorire sia l'inserimento di questa nuova figura nell'ambiente del ragazzo sia una conoscenza del suo contesto più dettagliata. Inoltre, la conoscenza dei luoghi propri del minore non può che agevolare il rapporto e il dialogo tra operatore e giovane. Nel rispetto di questi criteri si delinea dunque un setting flessibile che assicura strategie educative individualizzate e metodologie costruttive all'interno delle équipes territoriali.

L'ultimo criterio è quello attinente alla necessità di sviluppare negli operatori un orientamento alla progettualità. Da un punto di vista metodologico, il lavoro progettuale prevede una strutturazione circolare di fasi diverse che vanno dalla scelta e analisi del problema su cui intervenire, alla costruzione di ipotesi e strategie di intervento, alla loro sperimentazione e verifica fino alla riformulazione del problema.

In tutte le varie tappe, agli operatori è richiesta una continua attività di presa di decisione e di scelta che orienta i possibili percorsi del progetto, per poi giungere all'attività conclusiva di verifica del lavoro svolto; quindi è importante sviluppare un'attitudine a programmare, monitorare e valutare il proprio operato

incrementando una dimensione di ricerca, intesa come capacità di apprendere dall'esperienza.

La figura dell'educatore viene configurata dalla Riforma della Legge 354 del 26 luglio 1975, come elemento di raccordo tra la realtà dell'istituto e la problematica personale del detenuto, e in questa prospettiva viene svincolata da quelle responsabilità che, attraverso il gioco del concedere e del negare, appaiono inevitabilmente legate all'esercizio del potere. L'educatore infatti è sì identificato con l'istituto e con l'autorità che lo dirige, ma il non essere chiamato in prima persona a un esercizio di autorità sui detenuti, gli consente di sviluppare un rapporto ispirato alla comprensione delle difficoltà e alla offerta di un aiuto che non chiede in cambio alcun atto di obbedienza e di sottomissione.

Al fine di ottenere la massima specializzazione nel settore penale minorile, il D.P.R. 448/88 e le relative norme di attuazione hanno previsto corsi di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori, dagli educatori minorili dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dagli Enti locali ai magistrati minorili, dal personale addetto alle apposite sezioni di polizia giudiziaria per minorenni ai difensori legali.

In particolare, l'art. 5 D.L.vo 272/89 in ordine alla "Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili" prevede che: "Il Ministero di Grazia e Giustizia collabora con il Consiglio Superiore della Magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva".

E l'art. 14 sui "Programmi di formazione per operatori minorili":

"Il Ministero di Grazia e Giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'Amministrazione della Giustizia e degli enti locali".

LA RELAZIONE

4.1 La relazione d'aiuto: definizione e modalità che la caratterizzano

Per poter definire in maniera efficace la relazione d'aiuto occorre stabilire quali sono gli obiettivi che questo tipo di relazione si pone, quali sono i soggetti che vi intervengono e con quali modalità.

Innanzitutto la relazione d'aiuto è una relazione di empowerment, una relazione che non prevede quindi necessariamente la soluzione di un problema, o l'uscita da una situazione, ma poter ampliare le scelte possibili e soprattutto di riuscire a migliorare; una relazione quindi nella quale vi sia una crescita, possibilmente di entrambe le persone coinvolte e quindi bidirezionale, così come la definisce Carl Rogers (1970): *“con il termine relazione di aiuto intendo delle relazioni in cui almeno uno dei due protagonisti cerca di favorire nell'altro la crescita, lo sviluppo e la maturità, un migliore funzionamento ed una maggiore capacità di affrontare la vita”*. Una relazione dunque nella quale l'aiutante non opera una trasformazione dell'aiutato; la crescita autentica avviene dentro al soggetto, a partire da lui, dalle sue esperienze, dalla sua percezione delle cose e della propria vita. La crescita vera e propria avviene quando il soggetto sperimenta di aver aumentato il controllo o la percezione di questo sulla propria vita, scelte e decisioni.

Si può quindi ipotizzare come scopo della relazione d'aiuto quello di ripristinare le capacità decisionali in chi ne è momentaneamente privo; questa finalità segue solitamente un percorso che parte dal dialogo occasionale, poi amicale fino poi ad arrivare al counseling nel quale c'è una maggiore strutturazione e definizione dei ruoli e degli strumenti.

Le modalità di aiuto che nell'esperienza di tutti conosciamo e che sperimentiamo quotidianamente sono: il dare informazioni per, il dare consigli,

l'azione diretta in sostituzione di, l'insegnamento, l'offrire qualcosa di materiale. Nessuna di queste però definisce il cuore dell'azione tipizzante la relazione d'aiuto; in queste modalità infatti c'è una caratteristica comune per la quale l'aiuto si configura come qualcosa di confezionato che viene consegnato all'altra persona e che consente il soddisfacimento di un bisogno o il superamento di una situazione difficile. Quindi in questo caso la relazione d'aiuto viene intesa come un prodotto, un qualcosa di fisico che viene consegnato all'aiutato, al quale non rimane che utilizzarlo o meno.

Nella relazione d'aiuto, invece, l'aiuto stesso è una costruzione negoziata perché richiede la partecipazione di entrambi i soggetti, una reinterpretazione delle proprie vicende personali da parte del soggetto in difficoltà, una volontà di aiutare da parte dell'aiutante.

Dove l'oggetto per il quale la relazione d'aiuto ha inizio, cioè il problema che muove il soggetto a chiedere aiuto, è una situazione di difficoltà pratica o l'incapacità di prendere una scelta, deve essere messo in secondo piano rispetto al ripristino o allo sviluppo delle capacità dell'individuo; la persona è più importante del suo stesso problema. L'obiettivo di una relazione d'aiuto è infatti la ristrutturazione dell'esperienza, attraverso il raccontare la propria storia per prenderne coscienza, verso una dinamica positiva e reciprocamente potenziante. L'aiutato deve arrivare alla lettura degli eventi che lo hanno condotto in situazione di difficoltà in una nuova forma che gli consenta di vedersi efficace rispetto alla soluzione della difficoltà stessa. Solo il soggetto può decifrare con esattezza quello che vive, solo lui può giungere ad attingere alla radice dei propri atti e delle proprie difficoltà, e solo lui può formulare vere e proprie soluzioni, e tutto questo avviene attraverso un ascolto partecipante.

La relazione d'aiuto implica almeno due ruoli: aiutante ed aiutato. È necessario che questi due ruoli siano consapevoli, anche se non vi è poi in fondo modo di nascondere in questo processo chi è l'aiutante e chi è l'aiutato, ed è essenziale che ci sia il rispetto di questi due ruoli; queste sono le condizioni per l'instaurarsi una relazione d'aiuto.

La differenza infatti che sostanzia un qualsiasi scambio di tipo amicale in una relazione d'aiuto è proprio la reciproca conoscenza dei ruoli. Anche in uno scambio amicale si assiste ad un flusso bidirezionale di aiuti, di tipo materiale, affettivo, psicologico, ma non siamo in presenza di una relazione di aiuto. Nonostante i ruoli debbano essere ben distinti e rispettati, comunque ci deve essere una certa reciprocità; occorre pensarsi anche nell'altro ruolo per poter instaurare una relazione autentica ed evitare il rischio di svilimento dell'altro, la tentazione di esercitare un potere anche solo di indirizzo o di considerarsi in una posizione superiore all'altro. Per questo ci vuole un anticipo di fiducia, in quanto chi chiede aiuto ha pari valore e dignità, risorse e caratteristiche positive, per poter avviare un percorso di empowerment.

4.2 L'empatia, la genuinità, l'accettazione, il confronto, l'immediatezza e l'ascolto attivo

È molto importante a tal proposito inserire il concetto di empatia, termine greco il cui significato è “contatto, condivisione di sensazioni, interazione tra personalità”. Nella relazione d'aiuto l'empatia può essere definita come la capacità di immaginare se stessi essere un'altra persona ed in tal modo condividere le sue idee e le sue sensazioni; Rogers (1982) evidenzia la capacità di sperimentare il mondo di un'altra persona come se fosse il proprio senza mai dimenticare però il “come se”, cioè, usando le sue parole, la capacità empatica è : *”capacità di mettersi al posto dell'altro, di vedere il mondo come lo vede costui”* , entrare nel mondo dell'altro e quindi *“nei suoi significati più intimi e personali come se fossero i propri, senza d'altronde dimenticare che lo sono”* (1970, Psicoterapia e relazioni umane). Quello che appare molto importante è che l'empatia non giudica e non generalizza, ma ha come obiettivo una comprensione più profonda e totale e la percezione da parte dell'altro che questo sta accadendo;

è dunque considerata come la capacità di collocarsi all'interno dell'altro, di riuscire a vedere le cose, le situazioni, le difficoltà, con gli occhi dell'altro. Essa è la capacità di leggere fra le righe, di captare le spie emozionali, di cogliere anche i segnali non verbali indicatori di uno stato d'animo e di intuire quale valore rivesta un evento per l'interlocutore, senza lasciarsi guidare dai propri schemi di attribuzione di significato.

L'empatia può anche essere un processo anche molto difficile e faticoso, può suscitare sentimenti sgradevoli nell'aiutante, mettere in discussione aspetti personali; è importante per questo uscire da sé per comprendere l'altro, però non si devono provare le stesse emozioni; per questo è importante che ci sia un certo coinvolgimento distaccato che permetta sì di farti entrare nel mondo di chi si ha davanti, mantenendo comunque una certa distanza che permette di non essere travolti dall'altro.

Altro fattore fondamentale delle competenze basi che deve avere un operatore in una relazione d'aiuto è quello della genuinità o autenticità, che si esplica nell'impegno dell'accettazione di se stessi, lasciandosi conoscere liberamente dall'interlocutore, senza ricorrere a coperture difensive. Questo l'ho notato personalmente durante il mio tirocinio quando ho avuto a che fare con ragazzi adolescenti; effettivamente solo nella misura in cui tu ti fai scoprire e mette in campo anche le tue esperienze e i tuoi vissuti, loro si faranno conoscere veramente e con loro si può instaurare una relazione autentica e significativa. Questo è chiaro che non si deve mai tradurre in spontaneismo, perché al soggetto non va comunicata qualsiasi cosa abbiamo in mente o qualsiasi nostro stato d'animo; però bisogna che l'educatore-helper si presenti così come effettivamente è. Quindi anche nel caso ci siano dei sentimenti negativi nei confronti di un ragazzo, è inutile nascondersi dietro a falsa simpatia o benevolenza, così come è dannoso comunicare apertamente al soggetto le proprie sensazioni, dovrà piuttosto elaborare dentro me questi sentimenti e nel caso poi persistano si può trovare il modo corretto di affrontare la situazione col ragazzo stesso.

Ci deve poi anche essere un'accezzazione incondizionata, intesa come considerazione positiva dell'altro, che avviene solo esclusivamente dopo l'accezzazione di se stessi. Questo non vuol certo dire che si deve accogliere l'altro senza promuovere in lui un costante cambiamento, prendendolo così com'è; ma deve sempre essere caratterizzata dall'assenza di giudizio morale, sia positivo che negativo.

nella mia esperienza ho infatti potuto toccare con mano questa problematica di dover sì prendere atto della realtà dell'altro, ma anche di doverlo condurre verso uno sviluppo migliore delle sue potenzialità, che a volte hanno provocato anche uno scontro. L'idea che solitamente si ha di accettazione è quella di “ ti accetto come sei” e basta, con i pregi e coi difetti; questo è sicuramente vero, però questo non vuol dire che si debba promuovere nel ragazzo un cambiamento costruttivo che consente di far emergere le potenzialità verso un miglioramento. Questo apre un confronto col ragazzo che lo pone di fronte al suo modo di pensare, di porsi e di agire, facendo così in modo che egli prenda coscienza di se stesso e dei suoi meccanismi di difesa.

Altra importante variabile che ho riscontrato sempre nella mia esperienza personale di tirocinio, e che credo sia requisito fondamentale per chi svolge servizio all'interno di un Centro di Prima Accoglienza, è l'immediatezza da parte dell'educatore-helper di comunicare al soggetto in difficoltà quello che sta succedendo in quel preciso istante, cioè fornire informazioni, in modo aperto e diretto, relativamente al modo in cui si sta svolgendo la relazione fra loro, in quel momento. Sicuramente è un'operazione molto difficile che comporta la capacità dell'operatore di cogliere i feedback relazionali che il soggetto in difficoltà invia e di riformularli in termini espliciti di comunicazione chiara ed aperta.

L'immediatezza ha lo scopo di chiarire al soggetto le modalità relazionali che egli utilizza, ma anche fornirgli un esempio di come sia possibile relazionarsi in modo sincero, senza sottrazioni né reticenza alcuna o blocco.

Ulteriore fattore è l'ascolto attivo, attraverso cui si cerca di entrare nella rete di significato dell'altro cercando di capirlo effettivamente, andando verso di lui. La relazione d'aiuto richiede quindi un buon grado di capacità di ascolto

paziente e rispettoso, interessato, genuino e comprensivo; richiede quindi anche di fuggire da tentazioni di pre-comprensione, dalle affrettate interruzioni che ci impediscono di ascoltare effettivamente il filo dei pensieri dell'altro, non interpretare o dare per scontato quello che ci sta dicendo.

L'ascolto attivo aiuta l'altro a comprendere ed esprimere il proprio stato emozionale ed i propri comportamenti, offre la possibilità di cambiamento in quanto crea un clima favorevole in cui la persona non ha bisogno di difendersi, ma può esplorare i propri sentimenti, accettarli e trovare nuove soluzioni.

Questo tipo di ascolto è l'espressione dell'interesse e della partecipazione di tutta la persona, per poterla comprendere in tutto il suo complesso, nella sua interezza e nella sua profondità; ecco perchè non si situa solamente al livello delle capacità uditive e di quelle disposizionali corporee, ma anche al livello del non verbale e quello dei significati.

L'ascolto attivo comunica e metacomunica rispetto, comprensione, interesse, fiducia e stima, non giudizio e una ricezione corretta del messaggio; tutto questo provoca in chi è ascoltato una maggiore comprensione delle proprie esperienze e delle proprie emozioni (insight), chiarificazione del problema, un aumento dell'autostima e della fiducia in sé, può mettere in moto un processo di cambiamento con la conseguente ricerca di soluzioni.

4.2 La relazione educatore – ragazzo

Il primo momento fondamentale in un processo rieducativo è sicuramente quello della conoscenza; la prima preoccupazione di fronte ad un ragazzo con problematiche e difficoltà di varia natura, è quella di giungere ad una comprensione più autentica possibile del ragazzo stesso. L'educatore deve riuscire a mettersi dal punto di vista del ragazzo, guardare lui e il mondo con i suoi occhi per cogliere la sua particolare visione e il suo modo di rapportarsi alla

realtà. Non si tratta di raccogliere solamente il maggior numero di dati possibili sulla sua storia di vita e il suo ambiente familiare e sociale, né di valutare il suo livello intellettuale; si tratta soprattutto di percepire come questo insieme di condizioni siano state vissute dal ragazzo, quali convinzioni e quali pensieri su di sé e sugli altri egli abbia elaborato partendo da quelle premesse. Per comprendere il perché di un certo modo di vivere o di un certo comportamento occorre prendere in considerazione, oltre alle cause, le prospettive in base a cui il soggetto regola il suo agire attuale e futuro. Così ricostruire la visione del mondo del ragazzo diventa un passo iniziale fondamentale e irrinunciabile; essa è infatti il luogo in cui si intrecciano le cause e i fini, le convinzioni già stabilizzate e le proiezioni verso il futuro. La visione del mondo del ragazzo determina il suo quadro motivazionale; è a partire da questa che egli agisce ed è conoscendo questa che possiamo comprendere il suo modo di agire. Il momento dell'osservazione va quindi di pari passo con la comprensione; più si osserva, più i dati solitamente disaggregati diventano coerenti e più aumenta il livello di comprensione, più l'osservazione si fa attenta. L'osservazione è il momento iniziale dell'incontro col ragazzo e si configura come un "vivere con", è un momento di relazione e di comunicazione (Bertolini, 1993). Lo scopo di questo momento è quello di capire quale tipo di difficoltà ha portato ad un intervento specializzato.

Il primo incontro tra educatore e ragazzo implica un delicato passaggio da una radicale alterità ad una reciproca conoscenza, e questo non è sempre garantito. In questo momento entrambi sanno che è in gioco un processo di costruzione delle loro reciproche rappresentazioni e sanno anche che ciò che l'uno penserà dell'altro sarà in parte dovuto a come egli agirà, parlerà, si muoverà, racconterà; durante l'incontro educatore e ragazzo si scoprono e si mettono in scena con le loro soggettività. È importante tenere presente il senso di vulnerabilità dovuta alla relazione asimmetrica che lega educatore e ragazzo, la quale colloca quest'ultimo in una posizione di inferiorità, all'ansia tipica del trovarsi in un luogo dove ci sono processi di mutua conoscenza, di valorizzazione e di accettazione, e al confronto con la realtà adulta, spesso percepita con uno

schema semplificato e stereotipato a causa di esperienze pregresse. L'atteggiamento tipico di questi ragazzi, che ho potuto vivere personalmente nella mia esperienza di tirocinio, è quello di difesa, di esitamento, di diffidenza e di inaccessibilità a qualsiasi tentativo di comunicazione. Quello che ho imparato è che, per abbattere questo muro, bisogna far capire al ragazzo quanto questa sua diffidenza sia infondata e inutile, questo attraverso l'accettazione e la disponibilità a investire su di lui avendo fiducia nelle sue capacità di cambiamento; questo implica un'attribuzione di valore e di competenza, un riconoscimento di lui come soggetto degno di rispetto. Per fare questo è anche necessario eliminare ogni tipo di pregiudizio, di interpretazioni già costituite e di condizionamenti dovuti dalle informazioni che ci sono giunte o perfino dall'aspetto del ragazzo; è fondamentale non etichettare nella propria testa il ragazzo, pur essendo consapevoli che si è comunque immersi in un senso comune e in un sapere condiviso, che in un qualche modo ci influenza sempre. Diventa quindi importante il discorso di creare un clima di fiducia in un campo neutro, dove educatore e ragazzo possono osservarsi e stabilire un accordo implicito dal quale poi nascerà la conoscenza reciproca; ogni ragazzo sa che lo scopo dell'incontro con l'educatore è quello di conoscerlo, ma il messaggio implicito che quest'ultimo deve trasmettere è il desiderio di comprenderlo. Quello a cui l'educatore deve mirare è interpretare l'agire del ragazzo allo stesso modo con cui questo lo interpreta; diventa quindi importante non tanto capire la causa di un determinato comportamento, quanto i motivi finali che hanno accompagnato la produzione dello stesso.

Per fare questo diventa necessario assumere uno stile educativo fondato sull'empatia, ossia quella tecnica psicopedagogia volta a cogliere la visione del mondo del ragazzo; essa richiede come ingredienti irrinunciabili la disponibilità dell'educatore di mettersi in sintonia con il ragazzo, con il massimo di sincerità e lealtà possibili e la consapevolezza che non si tratta di rivolgere la sua attenzione al passato, ma al suo presente e alla sua attuale visione del mondo che è sempre proiettata verso il futuro (Husserl, 1950). Nella visione del mondo del ragazzo si intrecciano sia i motivi causali che quelli finali, e partire dalla ricostruzione di

questo implica prendere le distanze da questa sua sedimentazione di senso, momentaneamente sospendere i suoi schemi interpretativi, per poi costruirne una diversa. Il punto di partenza può comunque essere costituito da una serie di informazioni e di dati raccolti dal ragazzo, indipendentemente dalla sua autointerpretazione; ricostruire il contesto oggettivo, le caratteristiche del mondo percepito (ambiente socioculturale, caratteristiche della famiglia, relazioni col gruppo dei pari), permette di fare delle ipotesi circa la formazione della sua soggettività. Per cogliere le direzioni dell'investimento di significato soggettivo occorre infatti conoscere ciò che è stato investito di significato. La comprensione entropica è comunque il risultato di un lento, progressivo e prudente lavoro di ricostruzione, di avvicinamento e di interpretazione di un soggetto.

L'educatore in questa relazione col ragazzo deve sempre essere consapevole che il suo agire si trasforma in un modello di relazione con gli altri e con le cose; occorre però fare anche attenzione che non si diventi il modello, ossia il proporsi come il portatore migliore dei punti di vista sul mondo. Per questo motivo l'educatore per primo deve dimostrarsi capace di intenzionare continuamente la realtà, di rivedere quella trama di significati dati per scontati in base alla quale regola il proprio comportamento; diventa opportuno che relativizzi continuamente la propria opinione, il suo punto di vista sulla situazione e che usi costantemente un linguaggio intenzionale che suscita nell'ascoltatore il senso dell'interpretabilità del reale (Bertolini, 1988).

Per poter avere una conoscenza più completa possibile, diventa quindi necessario un lavoro di negoziazione con altri punti di vista. Lavorare in équipe permette di far convergere diversi sguardi per poter vedere il ragazzo nella sua unità e nella sua intersoggettività; per far questo si esige la capacità di trascendere il dato raccolto nel presente sia per produrre un resoconto della soggettività del ragazzo, sia per individuarvi le possibili aperture verso risoluzioni future. Il lavoro d'équipe deve essere finalizzato al recupero di questo orientamento al futuro, di questa dimensione progettuale che spesso nei ragazzi con particolari difficoltà è molto debole o addirittura inesistente. Una descrizione densa del ragazzo non si deve limitare solo al tratteggiare il quadro

motivazionale, ma a partire da questo si deve anche proporre l'indicazione delle prospettive intenzionali, che tradotte in termini di concreta azione educativa possono portare il ragazzo a superare la sua attuale visione del mondo e del sé.

L'ESPERIENZA DIRETTA DEGLI OPERATORI DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA

5.1 Presentazione del Centro di Prima Accoglienza/Comunità di Bologna

Il Centro di Prima Accoglienza è il Servizio che accoglie i minori arrestati in attesa di un'udienza di convalida presso il Tribunale dei Minori; qui i ragazzi ci stanno per un massimo di 96 ore e sono a completa disposizione del GIP. Gli interventi che vengono effettuati qui sono la schedatura del minore, il suo collocamento nell'alloggio, la visita medica, il colloquio con l'educatore, con lo psicologo, con l'avvocato ed eventualmente anche con la famiglia. La particolarità strutturale di questo Servizio a Bologna è che si trova situato nello stesso appartamento di una Comunità, spazio decisamente piccolo, nello stesso amplesso dell'Istituto Penitenziario Minorile, anche se per legge questi tre locali dovrebbero situarsi in strutture separate.

La comunità compresente con il CPA è un servizio particolare in quanto di transito, caratterizzata da una permanenza limitata del minore che già ha avuto l'udienza col GIP e ai quali è già stata assegnata la modalità di misura cautelare: i minori vengono qui assegnati per un periodo breve in quanto in attesa di un posto in altra comunità più specifica al problema del minore. In questo Servizio si cerca di far mantenere il più possibile costante le dinamiche quotidiane del ragazzo, il quale continua ad andare a scuola, o al lavoro o ad attività sportive; vengono anche messe in atto progetti educativi a breve scadenza.

Ovviamente questa commistione di due servizi diversi nello stesso appartamento porta sia vantaggi che svantaggi, che si potranno riscontare nell'intervista qui di seguito.

Sono stati intervistati le figure professionali che operano all'interno di questi Servizi, prestando maggiore attenzione a quelli del Centro di Prima Accoglienza,

per poter dare una visione il più reale e concreta possibile di questa realtà particolare, dove sono richiesti tempi rapidi di intervento, grande capacità di adattamento alla imprevedibilità delle situazioni, e competenze professionali specifiche.

A seguire l'intervista ci saranno delle tabelle con grafici che mi ha consegnato l'agente di polizia penitenziaria, con riferimento all'anno 2004, per poter avere un quadro un po' più completo della tipologia di minori che fanno ingresso sia nel CPA che nella Comunità.

5.2 Intervista a chi presta servizio all'interno del Centro di Prima Accoglienza e Comunità di Bologna

Agente di polizia penitenziaria

Qual è la tipologia dell'utenza del Servizio? Età , sesso, nazionalità, situazione familiare...

L'età che prevale sono 16 anni, utenza prevalentemente nord-africana parliamo del 70% dopo di che negli ultimi anni è aumentata la presenza rumena, mentre è diminuita la presenza femminile che era prevalentemente slava (circa il 90%), le italiane erano pochissime, l'utenza femminile è calata dell'oltre 50%, si parla di circa 50 ingressi negli anni '90, dal 90 al 2000 si parla di 21 ingressi. Gli italiani sono veramente pochi, si hanno 150 nord africani e circa 20 italiani. Il trattamento che viene riservato purtroppo si riferisce alla nazionalità e alla situazione del ragazzo: se un ragazzo che arriva ha dei punti di riferimento nel territorio o anche solo i documenti le misure sono molto meno dure rispetto a chi ha tutte queste cose. Per esempio se si becca un italiano con un grammo di hashish sicuramente non andrà in carcere, mentre se becchiamo un magrebino senza documenti sicuramente andrà in carcere..."la legge è uguale per tutti"...la

possibilità di rintracciare una persona è molto importante, c'è bisogno di punti di riferimento per poter lavorare col minore, per cui se non si hanno garanzie per il suo reinserimento è opportuno che stia in carcere che sia seguito, che almeno quando esca ci sia qualcosa di chiaro su di lui....si parla anche solo di qualche mese ma che può aiutare a capire che persona è, perché ha compiuto quel reato, che altri reati ha alle spalle, che intenzioni ha...

La maggior parte di loro ha commesso reati per spaccio di droga, e furti.

Quali sono le reazioni dei ragazzi che entrano nel CPA?

Se è la prima volta il ragazzo è abbastanza intimorito, fa domande su dove si trova e perché è lì, chiede continuamente di parlare con i genitori o coi famigliari, lo si vede abbastanza scosso, non vede l'ora che passi la giornata, è agitato quando dorme, continua a chiedere le sigarette.

La persona più esperta sa già dove deve andare, aspetta con calma perché più o meno sa già quello che gli succederà.

Qual è il suo ruolo all'interno del Servizio?

Noi agenti riceviamo la telefonata delle forze dell'ordine, ci occupiamo di controllare gli atti dell'arresto, i dati del minore, stato di salute, documenti, si fa una perquisizione prendendo i suoi oggetti personali, si passa all'immatricolazione con le foto e le impronte digitali, poi lo si affida all'operatore che manda il ragazzo a fare la doccia e poi a sistemare il proprio posto letto. Dopo di che c'è la procedura di messa agli atti, gli aggiornamenti, gli incontri con i genitori, con l'avvocato, l'accompagnamento all'udienza di convalida e una volta dopo la convalida si accompagna alla dimissione a seconda della disposizione del giudice.

Noi siamo diversi dagli altri agenti di polizia penitenziaria perché abbiamo altre qualifiche, abbiamo fatto altri corsi, vestiamo in borghese, tutti gli spostamenti li facciamo con macchine normali, e a differenza degli agenti che lavorano con gli adulti, noi ci prendiamo qualche insulto in più perché cerchiamo di interpretarlo per il valore che ha (non applichiamo il codice e li denunciemo per offesa a

pubblico ufficiale). Per il fatto che abbiamo a che fare con minori si cerca sempre un certo contatto, un certo dialogo, non imponendo il nostro ruolo, cercando di togliere questa barriera tra noi e loro, quindi ci facciamo chiamare per nome e giochiamo con loro.

Il CPA non dovrebbe caratterizzarsi come struttura di tipo carcerario: effettivamente è possibile non avere alcun aspetto di tipo custodialistico così come da previsione normativa?

Ci sono diverse normative, la prima legge che è uscita riguarda che non deve essere una struttura di tipo carcerario, e infatti il personale lavora in borghese, sono in un appartamento e non chiusi in cella, hanno il loro spazio libero per guardare la televisione, avere l'incontro con i loro genitori, l'unica cosa è che hanno le sbarre alle finestre e non possono uscire, purtroppo sono elementi fondamentali una porta chiusa e le sbarre alle finestre, altrimenti non si potrebbe garantire il minimo di sicurezza per la giustizia perché comunque sono in arresto in attesa della convalida. Comunque non sono in una struttura carceraria perché altrimenti sarebbero chiusi in una cella per tutte le 96 ore, e invece non è così.

La maggior parte di noi riesce a non farsi vedere come quello che li tiene chiusi e quindi a non imporre la figura di controllore, non lasciando intravedere nulla di tipo carcerario; certi altri però, venendo da esperienze con adulti, fanno più fatica perché inquadrati in un certo modo.

Quali sono limiti del Servizio presso il quale lavora?

Per il mio ruolo non c'è un limite, in quanto noi svolgiamo delle pratiche burocratiche, atti, notifiche.

Credo che il limite che eventualmente ci potrebbe essere per la commistione di due servizi nella stessa struttura, in realtà è un bene perché, anche se noi non siamo in carica per la Comunità, di fatto siamo utili a tutti e due i servizi (noi nella comunità comunque cerchiamo di intervenire solo se ci è richiesto e quindi di non intrometterci).

Due servizi nella stessa struttura ha vantaggi e svantaggi: il vantaggio è che con lo stesso personale gestisci due servizi, la comunità in caso di bisogno ha la

possibilità che un agente intervenga; lo svantaggio è che volendo l'agente può intervenire e rovinare un intero percorso. Sono comunque più i vantaggi degli svantaggi e chi non ha lavorato in strutture separate questo non lo nota.

Da quanti anni fa questo lavoro? Le piace?

Ho cominciato 12 anni fa e sono a Bologna da 11 anni, in certi casi mi piace in altri casi no, fondamentalmente non è il massimo...in linea di massima si lavora con "delinquenti" persone problematiche che il più delle volte sono aggressivi, cercano di scappare, si agitano, si autolesionano, ne vedi un po' di cotte e di crude...col senno di poi non lo sceglierei e prenderei un'altra strada.

Il minore vede in te colui che ti chiude la porta, io sono "il suo nemico", sono io che lo chiude e gli impedisco la libertà, anche se poi effettivamente alle mie spalle c'è il tribunale.

Ma altre volte non è facile fare inquadrare il tuo ruolo, perché ti confondono o con l'operatore, o con l'educatore, quindi si prendono troppa confidenza e si allargano con le parole, e tu li devi richiamare e far capire chi sei e qual è il tuo ruolo.

Educatrice

Cosa avviene dopo l'accoglienza e qual è la funzione dell'educatore?

L'accoglienza viene in genere effettuata dall'agente di polizia penitenziaria o molto più spesso dagli operatori che sono in convenzione perché gli ingressi degli arrestati avvengono per l'80% in orari pomeridiani, serali e notturni e poiché nelle ore serali e notturne non c'è la presenza dell'agente di polizia penitenziaria l'accoglienza pura viene fatta dagli operatori. Al mattino dopo gli agenti di polizia penitenziaria svolgono quelle che sono le pratiche di immatricolazione (dati del ragazzo, schedatura...) dopo questa fase l'educatore fa il colloquio di primo ingresso con il ragazzo cercando di raccogliere le informazioni di natura personale e familiare per arrivare poi ad elaborare una

relazione che verrà presentata al giudice in sede dell'udienza di convalida che si svolge al massimo entro 96 ore dal momento dell'arresto. Non so dire se si crea un rapporto o no col ragazzo, dipende molto dal ragazzo, dalla situazione... diciamo che la figura dell'educatore in un CPA è quella di informare il ragazzo e fargli capire dove si trova, chi ha di fronte e che cosa gli accadrà nelle ore immediatamente successive; quindi un'azione di chiarificazione di accoglienza in termini generali di rassicurazione anche, perché di solito l'arresto comunque è sempre un evento traumatico, e di chiarificazione del contesto, di quello che gli accadrà e della persona che egli ha di fronte perché è importante che il ragazzo capisca che di fronte non ha né un poliziotto né il magistrato, quindi quello che il colloquio che viene fatto con lui non è un interrogatorio e serve appunto a raccogliere le informazioni di tipo personale e familiare per presentarle poi al giudice nell'udienza. Nell'ambito del colloquio ovviamente viene anche affrontato il reato perché d'altronde è il motivo per cui il ragazzo è presente in struttura, ma non come un interrogatorio, ma più che altro per inquadrare il gesto (il reato) all'interno del comportamento più generale del ragazzo. Quindi di solito non c'è uno schema prefissato, ma uno schema più o meno mentale con cui si affrontano man mano i vari argomenti con il ragazzo. Sicuramente al termine del colloquio dovrebbe avere le idee abbastanza chiare, quindi avere una serie di informazioni sia sui familiari, sul rapporto del ragazzo con i genitori, sia di natura proprio personale quindi viene chiesto se studia e cosa, se lavora e cosa fa, come trascorre il tempo libero, il rapporto del ragazzo nei confronti del gruppo amicale, se fa uso di sostanze... è chiaro che poi il colloquio si costruisce man mano a seconda delle informazioni poi che vengono fuori.

Come vivono i ragazzi la figura dell'educatore?

Bisogna sempre fare in modo che il ragazzo riesca a porsi in uno stato d'animo per riuscire a dire le cose, quindi a volte la figura dell'educatore viene percepita, non tanto dai ragazzi italiani ma quanto dai ragazzi stranieri, come una persona che può influire sul giudizio del magistrato, perché poi noi di fatto facciamo la

relazione all'interno della quale poi viene espresso una valutazione complessiva ed eventualmente anche una proposta di applicazione di una determinata misura cautelare, quindi può esserci il rischio di essere vissuti come persone che possono influire sulla decisione del magistrato, però cerchiamo di chiarire il più possibile che in realtà non siamo noi a decidere, ma è il giudice in udienza che, una volta sentito il ragazzo e sentito anche noi, si forma il suo giudizio e convincimento della colpevolezza o meno e quindi della eventuale applicazione nella misura cautelare. Per cui in realtà non è la nostra influenza che può determinare l'applicazione di una misura piuttosto che di un'altra, quanto la situazione stessa del ragazzo che emerge.

Il maggior rischio è quello, d'altronde poi lo stesso ragazzo in udienza si rende conto di questo perché l'udienza si svolge sì con la nostra presenza, quella dell'avvocato e se ci sono dei genitori, ma è il giudice che direttamente pone le domande al ragazzo, non solo quelle relative al reato, ma anche quelle di natura personale e familiare, in maniera più sintetica e più veloce del colloquio che facciamo noi, ma perché a monte c'è una raccolta di dati fatta da noi; nonostante il giudice prima dell'udienza legga la nostra relazione per rendersi conto della situazione, rivolge lui stesso delle domande al ragazzo.

La relazione a volte contiene una proposta che scaturisce non dalla visione personale dell'educatore o dell'equipe, ma da quelle che sono gli elementi che scaturiscono dalla situazione e dal tipo di reato che commette il ragazzo, ma soprattutto dalla situazione personale e familiare, anche se il reato gioca un ruolo determinante, però a meno che non si tratta di reati particolarmente gravi la maggior parte dei ragazzi il giudice pone attenzione al reato, poi nell'applicare la misura molta influenza ha la posizione personale e familiare del ragazzo. Dei ragazzi extra comunitari, intanto non si ha certezza sulla loro identità personale, non hanno documenti, sono clandestini, non hanno punti di riferimento, non hanno genitori, non hanno un'abitazione, non è possibile neanche verificare le informazioni che loro danno che il più delle volte sono informazioni molto vaghe e sicuramente non hanno punti di riferimento stabili sul territorio italiano né sul territorio regionale. Per la maggior parte di questi ragazzi la magistratura si

orienta in questo modo: se è il primo reato si tende comunque intanto a non rimmetterlo in libertà ma ad inserirlo in un contesto comunitario dove possono essergli offerte determinate possibilità e dove c'è la possibilità di iniziare un certo tipo di percorso, a volte questo comporta che alcuni ragazzi effettivamente aderiscano al progetto messo in piedi che comunque ha degli effetti positivi sì ma anche limitati (se non ci sono i documenti non si riesce poi a far più niente), altri ragazzi invece scappano e quindi non aderiscono proprio al progetto; nel caso invece che è al secondo reato in particolare sono tutti legati allo spaccio di stupefacenti, il giudice applica la custodia cautelare in carcere. Oppure se ci sono dei ragazzi extra comunitari marocchini, che entrati in Italia con i documenti per i quali è stato possibile far ottenere i permessi di soggiorno perché sono stati presi in carico dal Comune di Bologna e quindi poi la Questura di Bologna ha rilasciato il permesso di soggiorno per minore età, dopo 4-5 mesi dal rilascio del permesso di soggiorno vengono arrestati perché entrano nel giro dello spaccio; in questo caso ci sono buone possibilità che il giudice applichi la custodia cautelare in carcere, che a mio personale giudizio non è così drammatica la cosa, anche perché sono ragazzi che non avendo secondo loro niente da perdere, perché nonostante non sia da tutti ottenere un permesso di soggiorno e l'attenzione del Comune che avvia con loro discorsi di borse di lavoro, si continui a scegliere una attività parallela illegale che è lo spaccio significa che questa attività non solo non l'hai compresa, ma te la sei giocata; allora azzeriamo però devo comunque darti la misura e la dimensione di quello che hai fatto e di quello che hai perso. Certamente per i ragazzi italiani e per quelli magrebini che hanno riferimenti concreti (parenti, familiari...) le opportunità di custodia cautelari alternativi alla detenzione sono più facilmente applicabili, anche perché se un ragazzo italiano scappa dalla comunità nel momento in cui viene ripreso c'è un'identificazione quindi o dopo un giorno o dopo un anno, ricomincia il percorso, un ragazzo senza riferimenti può non essere più recuperato, quindi c'è una maggiore attenzione e cautela da parte della magistratura nell'applicare la misura cautelare in particolare della comunità, certamente non sono applicabili se non ci sono punti di riferimento fissi applicativi o parentali/genitoriali, sono quindi

tecnicamente impossibili da applicare le altre misure quali la permanenza in casa o delle prescrizioni, perché se non ci sono i genitori e se non c'è una casa è impossibile.

La proposta che viene fatta nella relazione influisce nel senso che, quando ci sono gli elementi viene scritto in maniera chiara il tipo di proposta o che rimanga a casa o che venga inserito in un contesto comunitario o che non ci sono elementi per formulare un valido progetto (in questo caso la decisione è rimandata esclusivamente al magistrato). Quindi la proposta c'è ed influisce nella decisione, ma la proposta emerge dagli elementi raccolti ed è come se scaturisse naturalmente e il noi la traduciamo per iscritto nella relazione però viene fuori dagli elementi. Ad esempio anche in caso di italiani che hanno genitori, che vanno a scuola e che hanno un percorso apparentemente regolare non è detto che la situazione reale non abbia dei problemi, per cui non è scontato che il ragazzo va a casa, ma se ci si rende conto che ci sono dei problemi famigliari o che ci sono elementi di rischio per il ragazzo stesso, non si propone di mandarlo a casa, ma si dice che non si ritiene opportuno che il ragazzo vada a casa e questo significa un po' insomma è meglio la comunità. Quindi si influisce, ma nei confronti del ragazzo io non dico che scrivo al magistrato la proposta, perché appunto non deve individuare l'educatore come la persona che influisce sul magistrato perché sono gli elementi che determinano la cosa.

Quanto è importante avere la possibilità di tener conto della situazione generale del ragazzo nella decisione delle modalità di sconto della pena?

Per i minorenni dal momento in cui è entrato in vigore il DPR 448/88 quindi sono stati istituiti i Centri di Prima Accoglienza si è rafforzata, perché comunque c'era già un'attenzione diversa per i minori, l'attenzione ma soprattutto l'opportunità di non interrompere i processi educativi in atto, che però questo deve conciliare con il reato commesso, con la consapevolezza del minore e col riconoscimento da parte del minore stesso, l'essersi reso conto di quello che ha commesso, perché si parte da lì per poi portare avanti un discorso di recupero e reinserimento nel contesto familiare, lavorativo, sociale....

Quindi sicuramente il DPR pone maggiormente questa attenzione; il momento più duro per il minore è l'arresto, dopo in teoria il percorso dovrebbe essere di risalita così come di fatto quasi sempre lo è, tranne che per chi non aderisce al progetto, chi scappa...

Da quali figure professionali è composta l'equipe?

L'equipe è composta dall'educatore, dallo psicologo e dall'assistente sociale.

L'educatore è quello che di norma fa il primo colloquio col ragazzo, raccoglie le informazioni, è quindi la persona più direttamente coinvolta nei confronti del ragazzo e dei familiari.

Lo psicologo fa il colloquio col ragazzo però curando ovviamente di più gli aspetti di natura psicologica; il colloquio a volte viene fatto anche insieme dall'educatore e dallo psicologo.

L'assistente sociale è il membro dell'equipe che verifica le informazioni raccolte, quindi contatti con altri servizi del territorio vengono tenuti dall'assistente sociale. Il tutto poi ritorna all'interno dell'equipe dove viene compilata la scheda/valutazione del ragazzo.

In udienza è certamente presente l'educatore, non presente lo psicologo salvo in casi in cui ci siano motivi specifici per la presenza, raramente l'assistente sociale. L'educatore è la figura centrale in quanto è fisicamente presente nella struttura dove sta il ragazzo; lo psicologo non è a tempo pieno e viene in struttura durante le sue ore assegnate; l'assistente sociale è fisicamente esterno dalla struttura in quanto nell'USSM.

Quali sono le competenze che l'educatore deve avere per svolgere il proprio lavoro in questo Servizio?

Alcune competenze sono tecniche e nello specifico giuridiche in quanto ci vuole la conoscenza del DPR 448/88 in quanto se non si sa il diritto minorile è impossibile spiegare e informare il ragazzo, per quanto riguarda le competenze "personali", ognuno mette in campo le proprie competenze personali, la capacità di ascolto, la capacità di entrare in relazione col minore e di svolgere un ruolo

educativo...però sono parole che nei fatti si traducono in una serie di strumenti pratici che prevedono anche il raccordo tra operatori, perché all'interno della struttura non c'è solo la presenza dell'educatore, ma anche dell'operatore, nei confronti del ragazzo ci vuole la capacità di svolgere un ruolo di figura adulta significativa che non si confonda invece con una figura amicale, quindi comunque di mantenere una autorevolezza nei confronti del minore, perché comunque la persona che deve porta poi avanti il progetto nella Comunità, fa un'azione di sostegno nei confronti del minore; per quel che invece riguarda il CPA l'azione fondamentale dell'educatore è quello di chiarire l'informazione e quindi avere conoscenze e competenze tecniche giuridiche e poi capacità di ascolto e capacità di cogliere determinati messaggi anche non verbali, perché non è detto che un ragazzo che parla e ti dice tutte le cose ti dica di più rispetto ad uno che non dice nulla e che abbia maggiore difficoltà, quindi saper cogliere in generale i messaggi non verbali, guardare il ragazzo nella sua totalità, e di riportare in termini giusti senza lasciarsi coinvolgere dal punto di vista emotivo.

Quali sono i limiti di questo Servizio?

Per il CPA sono sicuramente limiti di una struttura che non ha spazi, quindi la commistione negli stessi ambienti di ragazzi che sono arrestati e ragazzi che sono comunitari, gli stati d'animo delle due tipologie sono diverse per cui l'ambiguità dell'esistenza di due servizi all'interno della stessa struttura e quindi a volte anche la difficoltà di far comprendere questo al ragazzo. Questi limiti potrebbero essere risolti con una struttura più ampia che permetta di mantenere separati i due servizi.

Se è chiara la funzione dell'educatore la breve permanenza del ragazzo nel CPA non crea un limite, perché io non creo aspettative nel ragazzo proprio perché si deve solo chiarire dove si trova e che cosa gli accadrà, quindi deve dare il maggior numero di informazioni e ricevere delle informazioni. Lavorare nel CPA è come lavorare sempre in emergenza, bisogna intervenire subito (un po' come se fosse un pronto soccorso), per cui mentre sai che in comunità hai dei tempi più lunghi e quindi puoi permetterti di programmare, nel CPA questo non avviene.

Comunque io non credo che i tempi debbano essere troppo lunghi perché di fatto i ragazzi sono privati della loro libertà personale perché nel CPA stanno a disposizione del magistrato chiusi in una struttura, fuori casa, senza genitori. In realtà se le informazioni ci sono nell'arco di 24 ore le informazioni al 99% vengono sempre fuori e sono complete o per lo meno emergono in maniera chiara. Poi facendo questo lavoro da 12 anni si fa anche una certa esperienza ed allenamento e quindi si sviluppa anche la capacità di selezionare le informazioni e cogliere solo quelle che servono, buttando via quelle che sono le informazioni di contorno. Non è detto che nei 4 giorni si raccolgano più informazioni o si abbia un quadro più completo di quello che si ha a disposizione se passano solo due giorni.

Operatore della comunità

Qual è la Sua funzione all'interno del Servizio?

L'operatore fa da tramite tra il ragazzo e le istituzioni (educatore e agenti di polizia).

Concretamente noi teniamo dietro alla vita quotidiana del ragazzo, alle loro esigenze più elementari ed immediate, dallo fornire appena entrano il necessario di biancheria, nella gestione dei loro pasti, la gestione delle sigarette, gli acquisti che hanno, le richieste in particolare, accompagnarli nelle attività esterne (lavoro, scuola, attività sportiva), stare con loro e fare da filtro sia con la comunità che col CPA in quanto gli agenti di polizia penitenziaria non sono presenti 24 ore su 24 , quindi di sera e nei giorni festivi il ruolo che hanno loro nell'accoglienza lo facciamo noi; praticamente la nostra è una supplenza agli agenti.

Quali sono le reazioni dei minori di fronte alla loro situazione?

Per quel che riguarda il CPA il minore se arriva per la prima volta chiaramente con la coda tra le gambe sa comunque di aver fatto una "cavolata" e se ne sta mogio mogio aspettando di parlare col giudice, poi magari cominciano a voler

parlare col giudice e con noi dicono che per loro è la prima volta, che sono ragazzi normali a posto che lavorano o che studiano, insomma raccontano così di sé solo positive. Poi invece c'è il minore che è già stato, magari ha già anche fatto qua un percorso comunitario, arriva pensando di ritrovare la stessa posizione, le stesse agevolazioni che aveva in comunità, quindi è più problematica l'accoglienza.

Per quel che riguarda invece la comunità c'è differenza tra il ragazzo che passa alla comunità dal CPA e tra quello che o arriva dall'esterno o che arriva dal carcere: nel primo caso il suo comportamento è un atteggiamento che cambia radicalmente perché prima in CPA rischiava anche il carcere e quindi era più timoroso più timido e chiuso, poi una volta che il GIP gli ha assegnato la comunità diventa più spavaldo; quello che arriva dal carcere dipende da che esperienza ha vissuto qui, se è stata traumatica continua a rimanere per un tranquillo e sereno, se invece anche lì ha fatto lo sbruffone emergendo rispetto agli altri, allora anche in comunità continuerà a comportarsi così comandando o muovendo delle puntualizzazioni e la vivono come una cosa più restrittiva rispetto al carcere; quelli che invece arrivano da fuori (a casa con prescrizioni o provvedimenti) arrivano qua e la vivono come una cosa traumatica e i primi giorni sono spaesati e timidi e col tempo si prendono un po' più di confidenza e tirano fuori il carattere che hanno...poi alla fine comunque il minimo comune denominatore è che sono sbruffoni, bulletti, vogliono emergere e farti partecipi del fatto che loro non sono bambini e che se vogliono sono anche pericolosi.

Come vedono il Suo ruolo i ragazzi?

Dipende dal tipo di ragazzo, perché c'è quello che è totalmente insofferente alle strutture di contenimento che ti vede allo stesso modo di un agente di polizia penitenziaria, per cui sei quello che ti nega tutto, che risponde sempre di no alle tue richieste e che ti lega, poi invece c'è quello che riesce a capire un attimino la differenza tra i ruoli e quindi con noi si confidano un attimo di più e quindi poi sta a noi di riferire agli educatori certi atteggiamenti o rivelazioni. In teoria abbiamo un ruolo più amicale, ma in ogni caso dobbiamo essere sempre fermi e

mantenere un certo distacco dal ragazzo e una certa fermezza, perché altrimenti se si diventa un loro amico e alleato in tutto non si riesce più a gestire i ragazzi. C'è un regolamento e devi attenerti a quello, poi si possono fare anche delle concessioni, però senza sbilanciarsi troppo e senza farli apparire come gesti da amico ma da persona che sa comprendere la necessità effettiva.

Cos'è fondamentale per instaurare un rapporto significativo con i ragazzi?

Qua dentro diventa molto difficile perché non sono tante le cose che si possono fare, quello che puoi veramente fare per loro è trovare la collocazione in una comunità adatta, perché col fatto che qua dentro abbiamo la commistione CPA e Comunità e che quindi arrivano in ogni momento ragazzi da fuori che ti destabilizzano tutto, non si può avviare niente di concreto. La cosa positiva che stiamo facendo in questo periodo è di mandarli fuori il più possibile in attività che possono essere la scuola o attività lavorativa, visto che qua dentro gli spazi non offrono più di tanto e la possibilità di avere uno sfogo fuori all'aperto non c'è quindi mettere insieme un programma o cercare di fare qualcosa per, secondo me non si riesce più di tanto, anzi quello che si deve cercare di fare è effettivamente far diventare questa comunità di transito, così come dovrebbe essere, ma i problemi economici e di posti nelle altre comunità limitano la concretizzazione di questa cosa, per cui i minori devono star qua anche più del tempo previsto e necessario.

Questo posto secondo me non offre molto, poi per quanto riguarda il CPA al minore quando entra bisogna stare un attimo più vicino, rincuorarlo e tranquillizzarlo in ogni modo, perché ci sono quelli che prendono malissimo il fatto di essere stati arrestati, di stare qua, la previsione del carcere o comunque di avere fatto una cosa che gli porterà delle conseguenze rispetto alla loro libertà.

Per gli arrestati è una cosa positiva che ci sia la comunità perché magari possono avere uno scambio diretto con i ragazzi che hanno già vissuto quei due/tre giorni in cui sono in attesa di parlare col giudice, per cui hanno modo di calmarsi, in questo modo non si trova solo e può parlare con chi ha già vissuto la sua stessa

esperienza; per la comunità questo è negativo perché come dicevo prima destabilizza tutte le volte gli equilibri.

Che rapporti ha con gli altri membri dell'equipe del CPA?

Io credo buoni, noi abbiamo degli incontri quindicinali dove ci troviamo con tutti gli operatori, gli educatori, gli agenti di polizia penitenziaria, la direzione nei quali facciamo il punto della situazione e ci aggiorniamo, abbiamo uno scambio di opinioni, vengono proposte idee per organizzare meglio la giornata e da parte degli educatori magari vengono chiariti degli aspetti di alcuno comportamenti dei minori oppure dei programmi o progetti futuri che ci possono essere sugli stessi. Sono momenti di chiarificazione che aiutano ad avere anche un buon rapporto, perché se non ci fossero questi incontri, col fatto che qua noi operatori turniamo nell'arco delle 24 ore quindi ci sono gli operatori che vedo gli educatori altri no, per avere un minimo di scambio di informazioni reale e continuo ci si dovrebbe solo basare su quello che si scrive sul registro per qualsiasi cosa succede, e mi sembra un po' eccessivo. Mentre in queste riunioni quindicinali ci si chiarisce di più, perché altrimenti sarebbe più problematico avere una conoscenza globale di quello che avviene, perché si legge quello che è scritto e ascolti quello che ti racconta l'operatore che smonta, però magari certe sfumature o non sono state trascritte o non vengono colte da tutti, per cui queste riunioni servono proprio a questo.

Noi abbiamo un registro sul quale sia noi che gli educatori scrivono le indicazioni, lo svolgimento di quello che avviene durante la giornata, se ci sono particolari esigenze, così chi arriva in turno sa quello che è successo e che si deve fare.

Cosa l'ha spinto a fare questo lavoro e da quanto tempo lo fa?

Sono quasi 5 anni che lo faccio e devo dire che sono entrato qua dentro un po' casualmente, mi interessava come esperienza il contatto con realtà che nella vita di tutti i giorni non avresti mai modo di conoscere, conoscere le storie di questi

ragazzi disperati con la possibilità di dargli una mano, magari rendergli il percorso che devono intraprendere qua dentro meno duro possibile.

Se potessi tornare indietro tornerei a farlo, ma un'esperienza più limitata nel tempo perché a livello di energie qua te ne vengono tolte parecchie.

Io, laureato in giurisprudenza pensavo che un lavoro qua dentro potesse aprirmi anche nuove prospettive che poi però non si sono verificate e non si verificheranno a breve.

Quanto secondo lei è importante avere un'alternativa al carcere?

Dipende...la mia teoria è questa relativa al fatto che qua in Emilia Romagna la maggior parte di questi ragazzi sono extra-comunitari spesso senza famiglia e sono quelli che vengono qua una-due-tre volte, fino a quando non diventano maggiorenni e spariscono dal circuito minorile, per cui io credo che la cosa che si dovrebbe fare, perché sì effettivamente il carcere risulta anche dannoso perché si cominciano a conoscere tra loro, si cementano certi tipi di rapporti e si impara e si consolida solo un certo stile di vita, un certo "mestiere", per cui io prendere tutti quelli senza famiglia qui e li manderei nei loro paesi d'origine e organizzare dei centri di accoglienza e fargli fare là quello che facciamo qua, cercando di reinserirli nella loro famiglia, trovando la loro vera identità...visto che qua si inventano nome e cognome, data di nascita e quindi qua è proprio solo tempo sprecato per minori di questo tipo. Non hanno punti di riferimento, sono venuti qua con l'idea del guadagno facile che ovviamente si ottiene solo con attività illecite (spaccio-delinquenza) quindi 9 su 10 una volta che escono tornano a fare quello facevano prima, per loro è difficile che si reintegrino. Per un ragazzo italiano, con punti di riferimento attendibili e affidabili è chiaro che il carcere è meglio evitarlo, e cercare di mandarlo a casa o metterlo in una comunità che cerchi di riavvicinarlo alla famiglia...il carcere è dannoso...però ci sono ragazzi per cui è meglio che vadano in carcere perché piuttosto che tenerli in comunità dove possono continuare a fare quello che facevano visto che possono uscire in alcune.

Quali sono le competenze necessarie per poter lavorare in questo Servizio?

Uno è rendersi conto di lavorare in ambito penale in una contesto particolare, poi chiaramente adattarsi ai ragazzi, avendo un contatto con loro e cercare di capire le esigenze, fare da tramite, far rispettare l'insieme del regolamento delle norme di buona convivenza, capire la loro indole cercando un dialogo con loro.

Cosa cambierebbe del servizio?

Qua fondamentale è dividere CPA e Comunità e questo dipende dal ministero e dai fondi, poi credo non cambierei altro...già avendo spazi più ampi, spazi all'aperto cambierebbe molto perché c'è la possibilità di avere sfoghi e modi migliori di passare la giornata....qua dentro è quasi peggio del carcere perché hai delle limitazioni ben precise, hai delle regole sul fumo, sugli orari per guardare la tv, per andare a dormire, sulle spese, mentre un minore in carcere per quel che riguarda le esigenze che può avere nella vita tra le quattro mura è più libero.



5.3 Tabelle riguardanti il Centro di Prima Accoglienza e Comunità

I dati raccolti si riferiscono alla media di ingressi nel Centro di Prima Accoglienza di Bologna, durante l'anno 2004, con totale di riferimento di 177 unità.


Tab.1 Numero degli ingressi medi in CPA per sesso.

	NR.
MASCHI	159
FEMMINE	18
TOTALE	177


	NR.
M/F ITALIANI	33
M/F STRANIERI	144
TOTALE	177




Tab.2 Nazionalità degli ingressi medi



Tab.3 Tipo di reati commessi dai minori che fanno ingresso in CPA



Tab.4 Destinazione dei minori dopo l'udienza di convalida, facendo riferimento alla normativa del D.P.R. 448/88.





I dati raccolti si riferiscono alla media di ingressi nella Comunità che coesiste all'interno del Centro di Prima Accoglienza di Bologna, durante l'anno 2004, con totale di riferimento di 81 unità.


Tab.5 Numero degli ingressi medi in Comunità per sesso.

	NR.
MASCHI	74
FEMMINE	7
TOTALE	81


	NR.
M/F ITALIANI	20
M/F STRANIERI	61
TOTALE	81




Tab.6 Nazionalità degli ingressi medi in Comunità



Tab.7 Servizi di provenienza



Tab.7 Motivazioni dell'uscita dalla Comunità, facendo riferimento alla normativa del D.P.R. 448/88.



CONCLUSIONI

Il percorso che ho effettuato, nel tentativo di comprendere da che cosa derivi il disagio ed in particolare la devianza adolescenziale, mi ha fatto venire in contatto con un forte senso di disorientamento all'interno della società, più precisamente nelle aree maggiormente significative durante lo sviluppo dell'adolescente. Sia la famiglia, che la scuola perdono sempre più il loro ruolo fondamentale di educazione dei ragazzi, lasciando i giovani molto spesso in uno stato di confusione e disorientamento.

Di fronte a continui messaggi contrastanti che derivano dalla società, i ragazzi non hanno più punti di riferimento e troppo spesso ritrovano nel gruppo dei pari l'unico appiglio e l'unico modo per sentirsi protagonisti. Non sempre però, come si è visto nello studio dei fattori di rischio della devianza, il gruppo dei pari è portatore di significati positivi e costruttivi: troppo spesso sta accadendo che i ragazzi si ritrovano in strada e vagabondano in cerca di nuove emozioni forti da provare, in cerca di un po' di brivido che insaporisca la loro esistenza.

Il problema della devianza e della delinquenza si sta ingrandendo sempre di più, causate sia da una grande immigrazione, sia dall'aumento di categorie a rischio. Da qui nasce l'esigenza di ristabilire punti fissi ai quali fare affidamento, relazioni significative per poter ridare il senso di unità al ragazzo smarrito.

Credo che questo punto fisso possa essere anche l'educatore, il quale deve concretizzare le sue competenze professionali nella capacità di connettere il piano della realtà, ovvero la condizione dei ragazzi oggi e la loro singola situazione, con quello delle mete cui tendere. Nell'educatore l'integrazione di tali dimensioni diventa un modo di essere, un modello di intenzionalità per promuovere, attraverso l'esempio, la tensione al miglioramento nei singoli e nella comunità.

Ecco perché ritengo di primaria importanza che l'educatore sappia per primo mettersi in gioco, mostrandosi autentico e coerente, che metta nel suo

lavoro qualcosa di sé, perché il ragazzo oggi ha bisogno di condividere, di confrontarsi, di avere un contatto. Credo che sia inoltre importante valorizzare le potenzialità che questa figura possiede, il ruolo fondamentale che essa può avere nella rieducazione di questi ragazzi che di fatto si sentono soli, spaesati, non considerati, senza punti di riferimento.

Quello che mi ha permesso di fare questo lavoro, è stato scoprire la realtà delle istituzioni giudiziarie, a me praticamente sconosciute, capendo un po' di più quali sono gli obiettivi, le attività e l'organizzazione di queste. Vero è che per conoscere a fondo la realtà concreta di questi servizi (tribunale per minori, IPM, CPA, USSM e Comunità), bisognerebbe poter sperimentare personalmente la loro realtà di tutti i giorni.

Ecco perché è stato importante aver avuto la possibilità di fare un'intervista agli operatori del Centro di Prima Accoglienza, perchè mi sono resa conto effettivamente della situazione in cui si trovano ad operare.

Di fronte mi sono trovata una realtà particolare, di costante emergenza, in quanto il setting lavorativo richiede tempi brevissimi di intervento, visto che i ragazzi che vi entrano rimangono in struttura per un massimo di 96 ore. Mi rendo conto quindi che diventa veramente difficile poter rendere efficace ed importante la funzione educativa in queste condizioni. Credo anche che, nonostante questo limite imposto dalle normative e dalla funzione del servizio stesso, la figura dell'educatore possa comunque giocare un ruolo fondamentale nella conoscenza del ragazzo e nella mediazione con le istituzioni giudiziarie.

Ritengo inoltre che questa mediazione non si debba considerare limitata all'interazione col giudice per poter contrattare una misura cautelare piuttosto che un'altra, e nemmeno la si debba associare alla più conosciuta mediazione del conflitto tra reo e vittima.

Piuttosto sono convinta che in tutto il servizio si debba parlare di una continua mediazione a tre livelli:

- a livello personale del ragazzo, tra i significati che circolano attorno al modo del ragazzo di interpretare la sua situazione di arrestato, la sua situazione di profondo disagio, il suo rapporto con le istituzioni giudiziarie (nello specifico

con l'agente di polizia penitenziaria e nel GIP), il suo essere a contatto con altri ragazzi che stanno scontando la loro pena in comunità, quindi l'essere di fronte ad una persona (l'educatore) che potrebbe avere un ruolo decisivo nella sua destinazione;

- a livello personale dell'operatore, tra i vari preconcetti e pregiudizi che questo può avere nei confronti di ragazzi che hanno commesso qualcosa di non socialmente accettabile, siano essi italiani o stranieri, tra quelli che sono i modi di pensare di ogni singolo individuo, le proprie conoscenze, competenze e la neutralità che professionalmente dovrebbe esserci;

- a livello professionale, tra le funzioni dei diversi ruoli, tra la confusione che può creare a volte la sovrapposizione di più incarichi svolti dalla stessa figura, tra la collaborazione in équipe, sia interna che esterna al servizio.

Nel CPA l'educatore gioca concretamente un ruolo fondamentale, in quanto si configura come mediatore di tanti fattori, significati e situazioni, nel tentativo di avere un quadro complessivo della situazione. Tutto ciò al fine di potersi proporre come figura rassicurante e disponibile a dare tutte le informazioni possibili, diventando così punto di riferimento; per poter riuscire a conoscere e capire le mancanze e le necessità del ragazzo; infine, per poter avanzare un'ipotesi di un percorso ri-educativo valido ed efficace a seconda del caso specifico.

Credo che oltre al limite di tempo, non sia inoltre facile lavorare in una struttura dove, a causa della mancanza di spazi e di fondi, coesistono servizi con tipi di utenza distanti tra loro. E' anche vero che queste difficoltà sono superabili sia attraverso le competenze teoriche, sia attraverso l'esperienza sul campo.

Posso ritenermi soddisfatta di questo mio percorso, perché ho avuto la possibilità di avvicinarmi un po' di più a questa realtà.

Spero di riuscire in futuro ad approfondire maggiormente l'argomento, per poter avere un quadro più completo del fenomeno, per avanzare proposte concrete di diminuzione della devianza, e magari per un miglioramento dei servizi offerti dalle Istituzioni giudiziarie.

BIBLIOGRAFIA

Andria, F. (a cura di), *Criminalità minorile: quanta, quale, perché*, Atti del Convegno di Salerno, 7-10 maggio, Milano, Unicopli, 1987.

Bandini, T., Gatti, U., *Dinamica familiare edelinquenza giovanile*, Milano, Giuffrè, 1972.

Bastianoni, P., Simonelli, A., *Il colloquio psicologico*, Carocci, Roma, 2001.

Battacchi, M. W., *Delinquenza minorile, psicologia e istituzioni totali*, Milano, Aldo Martello Editore, 1970.

Bertolini, P., *Delinquenza e disadattamento minorile*, Bari, Editori Laterza, 1964.

Bertolini, P., *Delinquenza minorile e disadattamento*, Roma, Armando Editore, 1971.

Bertolini, P., *L'esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia fenomenologicamente fondata*. Firenze, La nuova Italia, 1988.

Bertolini, P., Caronia, L., *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*, Firenze, La Nuova Italia, 1993

Bouchard, M., Mierolo, G. (a cura di), *Prospettive di mediazione*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000.

Canevaro, A., Chierigatti, A., *La relazione di aiuto. L'incontro con l'altro nelle professioni educative*, Roma, Carocci, 1999.

- Carkhuff, R., *L'arte di aiutare*, Trento, Edizioni Erikson, 1987.
- Casonato, M., Pani, R. (a cura di), H. Kakele, H. Thoma, *La ricerca in psicoanalisi: il ruolo del caso clinico*, Urbino, Quattroventi, 2003.
- Castelli, S., *La mediazione: teorie e tecniche*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996.
- Ciacci, M., Gualandi, V. (a cura di), *La costruzione sociale della devianza*, Bologna, Il Mulino, 1977.
- Codispoti, O., Bastianoni, P., *La psicodiagnosi psicologica in età evolutiva*, Roma, Carrocci, 2002.
- Cohen, A., *Ragazzi delinquenti*, Milano, Feltrinelli, 1981 (ed. or. 1955).
- Coslin, P. G., *Gli adolescenti di fronte alle devianze*, Roma, Armando, 2002.
- D'Agostino, F., *Il codice deviante : la costruzione simbolica della devianza*, Roma, Armando, 1984.
- Dal Lago, A., *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*, Verona, Ombre corte, 2000.
- De Leo, G., *La giustizia dei minori : la delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino, G. Einaudi, 1981.
- De Leo, G., *La devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento*, Roma, Carocci , 1998.

- De Leo, G., Patrizi, P., *Trattare con adolescenti devianti : progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*, Roma, Carocci, 1999.
- Durkeim, E., *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1999 (ed. or. 1893).
- Fine S. F., Glasser P. H., *Il primo colloquio. Coinvolgimento e relazione nelle professioni d'aiuto*, edizione italiana a cura di Anchisi R., Milano, McGraw-Hill libri Italia, 1999.
- Gropo, M. (a cura di), *Professione: educatore. L'operatore socio-psicopedagogico*, Milano, Vita e Pensiero, 1994.
- Lazzari, C., *Come dare un aiuto psicologico agli altri senza essere psicologi. Guida alla relazione d'aiuto*, Bologna, Pitagora Editrice, 1998.
- Lemert, E., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Lombroso, C., *L'uomo delinquente*, Milano, Hoepli, 1876.
- Milan, G., *Disagio giovanile e strategie educative*, Roma, Città Nuova, 2001.
- Mongelli, A., *Formazione e scenari sociali. Indicazioni per un profilo professionale dell'educatore*, Milano, Guerini Studio, 2001.
- Orsi, W., Battaglia, S., *Disagio e devianza giovanile oggi. Per una pratica sociale innovativa*, Milano, Franco Angeli, 1992.
- Palmonari, A. (a cura di), *Psicologia dell'adolescenza*, Bologna, Il Mulino, 1997.

Rogers, C., *La terapia centrata sul cliente: teoria e ricerca*, a cura di A. Palmonari e J. Rombauts, Firenze, Martinelli, 1970.

Rogers, C., *Psicoterapia e relazioni umane*, Torino, Boringhieri, 1982

Ronchi, E., Ghilardi, A. (a cura di), *Professione Psicoterapeuta. Il lavoro di gruppo nelle istituzioni*, Milano Franco Angeli, 2003.

Williams III, F. P., McShane, M. D. *Devianza e criminalità*, Bologna, Il Mulino, 2002.

D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 448 del 1988

D. L.vo (Decreto Legislativo) 272 del 28 luglio 1989.

Circolare n° 60080 del 19 gennaio 1995, “Organizzazione e gestione tecnica degli IPM”.

Circolare n° 72676 del 15 maggio 1996, “ Organizzazione e gestione tecnica degli U.S.S.M.”.

Siti di consultazione:

[http://it.wikipedia.org/wiki/Devianza_\(sociologia\)](http://it.wikipedia.org/wiki/Devianza_(sociologia))

www.aipgitalia.org/rgiorgietvallario.htm

www.fondazionefalcone.it/a_scuole/percorsi/documenti/RelazioneDeLeo.pdf

www.eurom.it/medicina/sm/sm2001/sm2002/sm22_2_61.html

<http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/minori/adduci/>

<http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/minori/rugi/nav.htm?cap1.htm>

<http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/minori/deltorto/>

<http://digilander.libero.it/IntelligenzaEmotiva/reldaiuto.htm>

www.giustizia.it

www.ristretti.it/index.htm

RINGRAZIO DI CUORE...

Il Prof. Roberto Pani e la Dott.ssa Roberta Biolcati per la loro preziosa guida, per gli spunti di riflessione e i consigli che mi hanno offerto, per la costante attenzione e disponibilità nel realizzare questo percorso.

Daniela e gli operatori del Centro di Prima Accoglienza e Comunità di Bologna per avermi dato l'opportunità di conoscere la realtà di questo servizio attraverso la loro diretta testimonianza e il materiale cartaceo fornitomi.

Maria Grazia e tutta Famiglia Aperta perché mi hanno trasmesso l'importanza di dare speranza, fiducia e possibilità concrete ai giovani in difficoltà.

Tutti gli operatori del Centro di Ascolto Italiani Caritas perché mi hanno insegnato cosa vuol dire valorizzare le persone e iniziare un progetto di vita con loro e per loro.

I miei genitori e mio fratello, perché hanno sempre creduto tanto in me, dimostrandomi il loro costante appoggio e il loro immenso affetto...siete dono prezioso, importanti esempi di vita dai quali ho imparato il rispetto di tutti gli uomini, l'Amore gratuito e il donarsi autenticamente.

Gli amici dell'università che mi hanno accompagnata in questa avventura, specialmente Sara, Anna e Sara, perchè hanno condiviso con me tanti momenti di riflessione, di risate e anche di lacrime, rivelandosi buone compagne di studio, ma soprattutto ottime compagne di vita...la vostra amicizia e il vostro sostegno in questi anni per me sono stati fondamentali.

I miei clau missionari della gioia, perché mi hanno insegnato che un mondo migliore, più colorato e allegro è veramente possibile.

Annalisa e Francesca, perché i momenti di confronto con loro mi hanno aiutata a crescere, perché con il loro costante affetto mi hanno incoraggiata e sostenuta...la vostra sincera amicizia significa tanto per me, siete realmente tesoro inestimabile.

Elisa, perché mi ha aiutata a concretizzare questo progetto, spronandomi e rassicurandomi...la tua disponibilità e la tua amicizia sono sostegno prezioso.

Simone, per il suo costante credere in me, per il suo appoggio, per il suo rendermi ogni giorno migliore, per il suo amore.